ENRICO CATELLANI

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

VENEZIA
Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari
1935 - (Anno XIII E. F.)

Omaggio dell'Autore

ENRICO CATELLANI

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

VENEZIA
Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari
1935 - (Anno XIII E. F.)

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti
Anno accademico 1934-935 - Tomo XCIV - Parte seconda

(*Adunanza ordinaria del giorno 18 giugno 1935*)

GIAN-DOMENICO ROMAGNOSI

Nato in Salso Maggiore sul Piacentino nel 1761. Fu Consultore e Professore di alta Legislazione. Autore della Genesi del diritto penale, compose in seguito tante altre accreditatissime opere, disimpegnando pure con sommo onore difficili commissioni di sublime giureconsulto. Ammirato quindi da tutti i letterati d'ogni nazione, morì in Milano l'8 Giugno 1835.

I.

Prima del predominio francese

Il centenario dalla scomparsa di chi abbia goduto durante la vita molta rinomanza od abbia esercitata molta influenza sui contemporanei, è più opportuno per una commemorazione del centenario dalla nascita. Il più lungo periodo di tempo trascorso dalla scomparsa del commemorato, fa sì che il giudizio ne possa essere più sereno e resti immune dall'influenza dell'esagerato entusiasmo o della partigiana avversione dei contemporanei; che una effimera parvenza di gloria sia già svanita o che di un ingiusto oblio possa già farsi giustizia; e che le passioni determinanti quella o questo essendosi calmate, possa determinarsi nella posterità una perfetta serenità di indagine ed una perfetta obbiettività di giudizio. Ciò è vero tanto più quando si tratti di ricordare chi sia, come Giandomenico Romagnosi (nato l'11 dicembre 1761 e morto l'8 giugno 1835), vissuto in un'epoca i cui successivi periodi siano stati contraddistinti da una perfetta antitesi di pensiero e di azione (1).

Giandomenico Romagnosi ebbe la fortuna di appartenere ad

(1) Dario Mistrali, *Giandomenico Romagnosi, martire della libertà italiana, precursore dell'idea sociale moderna*. Un vol. preceduto da un saggio di Agostino Berenini, Borgo S. Donnino, Verderi, 1907, pag. 8-10.

una famiglia molto stimata ed agiata e la sua adolescenza trascorse tranquilla, quantunque un po' tormentata dalla troppo severa disciplina paterna. Il padre, dottor Bernardino, abilitato al notariato, era uomo colto; e fu Podestà nei feudi di Golinella, Scipione, Salsomaggiore e Montebello; fu Commissario presso le Saline di Salsomaggiore ed infine delegato camerale a Piacenza. Dall'undecimo al quattordicesimo anno di età Giandomenico Romagnosi frequentò il ginnasio dei Gesuiti di Borgo San Donnino, e poi entrò nel Collegio Alberoni di Piacenza che lasciò nell'autunno del 1781 conservando poi per tutta la vita affetto e riconoscenza per quei suoi maestri. Ancora quarant'anni dopo, il 29 settembre 1821, egli dedicava « ai signori della Missione Direttori del Collegio Alberoni », lo studio « Dello insegnamento primitivo delle matematiche » con queste parole: « Io dedico a Voi questo tenue mio lavoro per professare sì al pubblico che a Voi quella gratitudine che ho sempre sentito e che sento ancora vivissima nell'età mia inoltrata, per l'educazione ricevuta in codesto Collegio e per l'amorevolezza veramente paterna colla quale trattate i Vostri alunni » [1]. In quel Collegio ebbe compagno ed amico Melchiorre Gioia col quale serbò una costante e costantemente ricambiata amicizia; e coltivò con passione lo studio della filosofia, dedicandosi nel tempo stesso con pari entusiasmo a quelli delle matematiche e della fisica. Di questi ultimi studi fu così appassionato da [2] esperimentare « su sè stesso il fluido elettrico con tanto ardire che più volte i compagni dovettero sollevarlo stordito dal suolo per le potenti scosse ricevute ». « Durante le vacanze trasformava la propria stanza in camera ottica per studiare i fenomeni luminosi; e non si peritava di figgere lo sguardo nel sole fino a rimanerne abbagliato ».

Questo indirizzo degli studi giovanili riuscì di grande utilità a tutta la sua vita intellettuale, rafforzando in lui quel vigore di logica, e quella ripugnanza dalle conclusioni arbitrarie ed affrettate che hanno molto contribuito ai pregi dell'opera sua. Per la teologia dogmatica sentiva invece una istintiva ripugnanza [3], e si adat-

---

(1) ROMAGNOSI, *Opere*. Edizione Milano (De Giorgi), Vol. I, parte II, pag. 1103.

(2) MISTRALI, Op. cit., pag. 12-14.

(3) L. c., pag. 14.

tava ad occuparsene soltanto per la preparazione agli esami, che però anche in tale materia riusciva a superare fra i primi.

Nell'autunno del 1781, poco dopo essere uscito dal Collegio, si iscrisse come studente alla Università di Parma, dove si laureò in giurisprudenza l'8 agosto 1786. Il 30 dicembre dello stesso anno fu iscritto al Collegio dei Notaj di Piacenza, presso l'Archivio del quale son conservati undici suoi rógiti datati dal 24 novembre 1787 al 20 luglio 1789, e l'Atto di cauzione prestata a favor suo da un canonico suo zio paterno. Allora, seguendo il consiglio di un suo fido amico, il Bramieri, si iscriveva alla « Società letteraria » di Piacenza fondata cinque anni prima; e nella Seduta pubblica del 23 giugno 1789 vi leggeva un « Discorso sull'amore delle donne come motore precipuo della legislazione », che fu pubblicato a Trento nel 1792. Scrisse e pubblicò pure componimenti poetici; ma anche questi gli furono occasione a giudicare obbiettivamente sè stesso come sapeva giudicare gli altri, perchè riconosceva di essere un mediocre verseggiatore e dichiarava di coltivare la letteratura poetica soltanto come una ginnastica letteraria. « Se io leggerò poeti e comporrò versi », scriveva il 26 maggio 1791 all'amico Bramieri, « per qual fine il farò? Per imparare un po' i giri di lingua, le diverse maniere di offrire un'immagine; e tutto questo a fine di scrivere in prosa a mio modo ». Anche in una lettera del 29 novembre 1802 diretta allo stesso amico, ragguagliandolo dei suoi studi e delle sue pubblicazioni, egli giudicava scorretto ed immaturo il proprio libro, pur così pregevole, sulla «Genesi del diritto penale»; e, dopo aver menzionato i propri due scritti popolari: « Cosa è eguaglianza? » e « Cosa è libertà? » i versi e i discorsi sull' « Amor delle donne » aggiungeva: « le sono cose che non meritano di essere ricordate »; e invece si compiaceva dell'opera di maggior rilievo sui « giudizi del pubblico » che, dopo averne smarrito il manoscritto, rifece col titolo « Delle leggi della umana perfettibilità per servire ai progressi delle leggi, delle scienze e delle arti » (1).

Nella stessa corrispondenza son ricordate le circostanze della sua nomina a pretore di Trento (2); e all'amico suo dichiarava che

---

(1) Romagnosi, *Opere*, vol. VIII, parte II, Supplemento al Vol. II, pag. 50-52.

(2) V. Antonio Monti, *Pensiero e Azione: Cattaneo - Mazzini - Romagnosi*, Milano, Corbaccio, 1926, pag. 223-270: Romagnosi.

« non sapeva nè di Trento nè di Pretura », quando l'amico Silvani nel 1789 lo esortò ad accondiscendere a che il suo nome venisse incluso nella terna da presentare al Principe Vescovo di Trento (1), Pier Vigilio dei Conti di Thun. I concorrenti furono tre e venne preferito ed eletto il Conte Francesco Valdrighi ; ma, dopo trascorso l'anno per il quale questo era stato nominato, Romagnosi, esortato di nuovo dal Silvani a ripresentare la sua candidatura, riusciva eletto e prendeva possesso nel settembre del 1791 della Pretura di Trento, nella quale era riconfermato per un secondo anno restandovi in carica fino all'autunno del 1793 (2). Nel primo periodo di questo suo ufficio egli non era contento del nuovo soggiorno e manifestava nella corrispondenza con gli amici una melanconica nostalgia ; ma in breve riusciva ad acclimatarsi, così da finire per considerare Trento quasi la propria città. Nel corso della sua magistratura egli, sfruttando la propria dottrina filosofica e giuridica e il proprio abito mentale di idealista immune da ogni esagerazione di utopia, si dimostrava giusto e mite nei suoi responsi ed esplicava nelle vertenze uno spitiro efficacemente conciliativo. Quando fu trascorso tutto il periodo del suo ufficio di Pretore, egli rimase a Trento esercitandovi l'avvocatura ; ed in riconoscimento del servigio prestatovi come magistrato, era creato dal Principe Vescovo, Consigliere Aulico con Patente del 6 maggio 1793, che lo qualificava « virum ingenio, doctrina, multiplicique eruditione insignem aliisque praeclari animi dotibus ornatum ».

Nel 1796, nella imminenza della prima invasione francese, diede saggi consigli ai Trentini circa il modo di ottenere patti onorevoli di capitolazione. Quando il Tirolo tornò nel 1799 sotto il dominio austriaco, egli fu, in seguito a privata denuncia, imputato di delinquenza politica e imprigionato ad Innsbruck ; ma, risultata dal processo la sua innocenza, venne assolto mentre era esiliato il suo calunniatore (3).

---

(1) Pag. 225-226.

(2) Il prof. Alessandro Levi nel suo molto pregevole studio su Romagnosi testè pubblicato (*Romagnosi*, Roma, Formiggini, 1935, Profili N. 125, pag. 39) afferma che è inesatta quella notizia data da alcuni biografi e che egli non fù confermato in carica come Pretore oltre l'anno statutario.

(3) La Gazzetta di Rovereto (N. 63 del 1800) pubblicava la sentenza di assoluzione e il Decreto di esilio del « calunnioso istigatore ».

Il suo ritorno era salutato festosamente dai trentini ed in onor suo era stampata a Rovereto una raccolta di versi col titolo : « Pel felice ritorno da Innsbruck dell'Illustrissimo Signor Giandomenico Romagnosi ex Pretore di Trento e Consigliere Aulico d'onore di S. A. Reverendissima il Vescovo di Trento, a significazione di sincero giubilo della innocenza riconosciuta, si pubblicano le seguenti poesie : Rovereto 1800 ».

Dopo l'assoluzione, Melchiorre Cesarotti aveva dettata in onor suo la seguente epigrafe che giunse a Rovereto troppo tardi per poter essere compresa in quella pubblicazione :

JOANNE DOMINICO ROMAGNOSI
DOCTRINA ET MORIBUS SPECTATISSIMO
PATRIAE, GLORIAE, AMICIS BONIS
PUBLICIS PRIVATISQUE COMMODIS RESTITUTO
JUSTITIA ET INNOCENTIA
EXULTABUNDAE
DE CALUMNIA DEBELLATA
UTINAM ET IN PERPETUUM OPPRESSA
TROPAEUM

Più fortunato allora che non dovesse essere poi, egli otteneva così una completa riparazione della ingiustizia subita.

II.

DURANTE IL DOMINIO FRANCESE.

Tornato quel territorio in potere dei Francesi, Romagnosi fu chiamato a far parte del Consiglio Superiore nel Governo provvisorio del Trentino e del Tirolo meridionale costituito a Trento il 9 gennaio 1801. A quel Consiglio egli prestò, come segretario, una collaborazione molto importante disimpegnando le sue mansioni con giustizia e con moderazione e salvando anche dalla pena capitale quattro imputati di intelligenza col nemico. Così si iniziava un periodo fecondo della sua attività di uomo politico, di maestro del diritto e di legislatore. Anche fra le molte occupazioni e preoccupazioni però, egli non trascurava quegli studi scientifici che tanto lo avevano interessato durante i primi anni giovanili e che tanto contribuirono

al suo sviluppo mentale ed al prudente e sicuro indirizzo del suo pensiero.

Nel 1802 sperimentava la influenza della corrente elettrica sull'ago magnetico, riuscendo ad intravvedere così quel principio che sedici anni dopo Oersted dovea dimostrare. Delle sue ricerche dava notizia la Gazzetta di Rovereto del 3 Agosto 1802, e, a ricordo di tali esperimenti, è stata scolpita venti anni dopo nel Collegio Alberoni di Piacenza questa epigrafe dettata da Pietro Giordani:

GIANDOMENICO ROMAGNOSI ALUNNO DI QUESTO COLLEGIO
VIDE IN TRENTO NEL 1802 E PUBBLICÒ
DECLINANTE L'AGO MAGNETICO PER UNA CORRENTE GALVANICA
NÈ A TANTA NOVITÀ FU POSTO MENTE
FINCHÈ VENTICINQUE ANNI APPRESSO QUASI PRIMO TROVATORE
NE VENNE LODATISSIMO IL DANESE OERSTEDT. (1)

Il 9 Ottobre 1802 moriva il Duca Ferdinando di Parma, e Napoleone ordinava l'occupazione del territorio di quel Ducato, mentre Romagnosi trovavasi a Piacenza e stava per ritornare a Trento. Non appena egli ebbe notizia di quegli avvenimenti, fece senza indugio pratiche presso il governatore francese degli Stati parmensi, Moreau de Saint Méry, per essere assunto alla Cattedra di Diritto pubblico nella Università di Parma. Un Decreto del 29 Dicembre 1802 esaudiva la sua domanda assegnandogli l'annuo stipendio di Lire 4000. Egli iniziò senza indugio l'insegnamento, sperimentando però quanto difficile riesca a ciascuno l'essere profeta in patria; e vedendo la propria Scuola disertata dagli studenti. Il 28 Maggio 1804 egli scriveva a tale proposito al Moreau: «..... La esperienza mortificante di una totale diserzione di scolari mi ha persuaso abbastanza che sia miglior partito occuparsi a comporre e stampare che andar a mostrarsi alla Scuola per tornare indietro con vergogna» (2).

---

(1) Così anche la biografia del De Giorgi: V. ROMAGNOSI, *Opere*, Ediz. Milano, Vol. VIII, parte II, Supplem. al Vol. I, pag. 7 e CUSANI CONFALONIERI, *Notizie storiche e biografiche*, Carate Brianza, 1928, pag. 9. Il MISTRALI, op. cit., pag. 41-42 rettifica le proporzioni del rapporto fra le due esperienze, pur non negando la importanza di quella di Romagnosi.

(2) V. MISTRALI, op. cit., pag. 44.

A Parma egli compilava però, ad uso dei suoi « poco grati scolari » la « Introduzione allo studio del Diritto Pubblico » pubblicata nel 1805 ; e, dopo un lungo intervallo, ripubblicata da lui a Firenze premettendovi cinque lettere al Professore Giovanni Valeri di Siena sull' « Ordinamento della Scienza della cosa pubblica », riprodottevi dalla « Antologia » di Firenze del 1826.

Nel centesimo anniversario di quel suo insegnamento i posteri vollero riparare a Parma il torto fattogli dai contemporanei, con una solenne commemorazione affidata ad Enrico De Marinis e colla pubblicazione di un « Numero Unico » al quale contribuirono, col Berenini e col Laghi, professore di Diritto Internazionale in quella Università, altri sette collaboratori.

Succeduto nel 1805 il nuovo Regno d'Italia alla Repubblica Cisalpina e avendo Napoleone deciso nello Statuto costituzionale del 5 Giugno di quell'anno di dare al Regno un particolare Codice Penale, fu costituita una Commissione incaricata di compilarlo. Il progetto fu presentato il 6 Giugno 1806 al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, conte Luosi, di Mirandola, già del Direttorio Cisalpino, che lo inviò per esame ai più illustri giureconsulti dello Stato, e tra questi al Romagnosi a Parma accompagnando l'invio con queste parole « Vi trasmetto un Progetto di Codice Penale del Regno d'Italia che una Commisione di giureconsulti, da me a questo fine costituita, mi ha presentato. La fama dei vostri talenti analitici in questa materia mi ha determinato di consultarli in questo importante travaglio..... Esaminatelo il più presto che potete. Vi sarò grato e amerò riconoscere in voi un aumento di quei diritti che vi siete già acquistati alla pubblica considerazione ».

Poco dopo il Gran Giudice stimava necessario avere Romagnosi a Milano « ad oggetto di prestare i suoi lumi per la nuova sistemazione del governo » ; ed egli vi si trasferiva nell'Ottobre del 1806 dimettendosi dalla Cattedra parmense di Diritto Pubblico. Il conte Luosi si proponeva di dar forma italiana alle nuove istituzioni amministrative ed alla nuova legislazione. Perciò desiderava il contributo costante del Romagnosi consultandolo anche circa la istituzione della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e facendolo cooperare a tutta la particolare legislazione del Regno.

Il 16 Dicembre di quell'anno lo incaricava di proporre un progetto per la corte di Cassazione e di collaborare alla preparazione

di un progetto di Codice di Procedura Penale in una Commissione che fu da lui presieduta e della quale egli ha redatto i verbali. Il Conte Luosi voleva un progetto *originale italiano e non tradotto* di Codice di Procedura Penale; e Romagnosi si adoperò per corrispondere al suo desiderio che coincideva anche con le sue convinzioni ed aspirazioni. Approvato il Progetto dalla Commissione, a lui ne fu affidata la redazione definitiva; ed anche questo compito egli assolse perfettamente, ottenendo l'approvazione dell'opera sua nelle discussioni del Consiglio di Stato. Al termine delle discussioni egli fu incaricato di ridurre in buona forma definitiva il Progetto di Codice, che dopo un nuovo esame fu promulgato e messo in vigore il 1° gennaio 1807.

Tale opera legislativa fu molto lodata anche fuori d'Italia, e notevole ne fu questo giudizio del Cambacerès, che tanta parte aveva avuta nella compilazione del Codice Napoleone: «Gli Italiani, la prima volta che hanno potuto fare un codice, lo hanno fatto perfetto». Il solo ad ammetterne talune imperfezioni fu il Romagnosi che non era riuscito a far approvare un Codice di Procedura Penale in tutto corrispondente al suo disegno. Non aveva potuto infatti ottenere l'adozione della giuria e ciò per effetto della contrarietà dello stesso Napoleone che dichiarava il 7 Giugno 1805: «Non ho creduto che lo stato d'Italia mi permettesse di pensare a stabilire i giurati; ma i giudici devono pronunciare come giurati dietro la sola convinzione e coscienza, senza abbandonarsi ad un sistema di semiprove che cimenta l'innocenza più spesso che non valga a scoprire il delitto» [1].

Egli riusciva però a far escludere da quel Codice le *lettere régie* (lettres de cachet) ed a farvi ammettere la possibilità della riabilitazione dei condannati, il titolo della revisione dei procedimenti, e la forma del «*non liquet*» cioè del dubbio, necessario e sufficiente ai giudici «per non provocare o assoluzioni che fanno impallidire o condanne che fanno fremere, ed avvezzano sempre i giurati a contrariare la loro coscienza» [2].

1807

Il 28 gennaio dello stesso anno Romagnosi era nominato consultore al Ministero della Giustizia e il 18 Febbraio professore di Diritto

---

(1) Mistrali, op. cit., pag. 53.

(2) V. Romagnosi, *Vedute fondamentali sull'arte logica*.

Civile nella Università di Pavia, ufficio che tenne per due anni, il primo colla delegazione di un sostituto alla scuola ed il secondo impartendovi effettivamente l'insegnamento che, iniziato con una prolusione nella quale trattò di « Quale sia il governo più adatto a perfezionare la legislazione civile », fu continuato nel 1808 scegliendo per materia della sua trattazione un confronto del Codice Civile francese col Diritto Romano. Gli era stato affidato anche l'incarico di preparare un « Regolamento sugli studi politico-legali per tutto il Regno d'Italia », ed egli giudicò che fosse necessaria la istituzione di una « Cattedra di alta legislazione per completare nei laureati la cultura nelle parti teoriche e pratiche delle leggi amministrative, economiche, politiche e di finanza ». Il 25 Novembre 1808 era infatti istituita questa cattedra e nel Gennaio 1809 Romagnosi era chiamato ad occuparla. In quell' Istituto, fondato allo scopo di contribuire « alla preparazione dei giudici, dei giureconsulti e degli statisti futuri della Nazione » e stabilito nei locali delle antiche scuole palatine in piazza Mercanti, egli ebbe una scuola frequentata da una media annuale di trenta uditori già laureati ; e gli fu assegnato uno stipendio annuo di lire 3000 cui altre 2000 si aggiungevano per compenso di altri uffici. Nella sua prelezione trattava «Del predominio della natura sul regime degli Stati, ossia della legge fondamentale e perpetua della vita degli Stati ». E da quella Cattedra impartì per cinque anni l'insegnamento, esercitando anche l'ufficio di Ispettore Superiore degli Studi giuridici.

Non fu sua colpa se un successo pari a quello conseguito nell'insegnamento e nelle altre parti della sua opera legislativa, non gli arrise nella preparazione del Progetto di Codice Penale. Il Progetto, elaborato dalla prima Commissione, venne affidato con Decreto del 30 Agosto 1808 ad un'altra Commissione composta prima di quattordici e poi di sei membri, comprendendovi sempre il Romagnosi. Alla prima sua formazione apparteneva anche il Professore Giuliani, insegnante Diritto Criminale nella Università di Padova. Per effetto del ritardo frapposto alla presentazione al Governo del progetto definitivo, ritardo dovuto in gran parte al desiderio di conseguire la perfezione che ispirava il Guardasigilli Luosi, Napoleone non volle più attendere e decise che fosse messo in vigore anche in Italia il Codice Penale francese, il che si fece nel 1811 senza poter utilizzare molti perfezionamenti che, in buona parte per merito di Romagnosi,

erano stati arrecati al Progetto Italiano. Tutto ciò costringeva Romagnosi a riprendere in esame il suo Codice di Procedura Penale per modificarlo in quanto era necessario a metterlo in armonia col Codice Penale Francese entrato in vigore.

Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione, con Dispaccio Ministeriale del 18 Febbraio 1811 aveva incaricato Romagnosi di preparare un Progetto di «Giornale di Giurisprudenza» che «illustrasse le nuove leggi e la loro applicazione». Al principio del seguente mese Romagnosi assolveva anche questo compito, sicchè la pubblicazione del «Giornale» poteva iniziarsi nel Dicembre, continuando poi, con una serie di otto volumi e due fascicoli, dal 1811 al 1814, cioè per tutto il resto della esistenza del Regno italico.

Se nella compilazione del Progetto di Codice di procedura penale avesse avuto mano libera, molti perfezionamenti semplificanti la procedura e i ricorsi e le revisioni dei giudizii sarebbero stati apportati al diritto positivo : fra questi la adozione della stenografia nel processo criminale pubblico ([1]).

Tanto vario ed intenso lavoro comprometteva la salute del Romagnosi che il 19 Aprile 1812 veniva colpito da un attacco di emiplegia paralizzante il lato destro, attacco dalle cui conseguenze poteva solo in parte riaversi al principio del seguente anno, restandogli però per tutto il resto della vita al lato destro una dolorosa difficoltà di movimento. Ma il vigore dell'intelletto e la energia del carattere non furono punto compromessi da quella infermità. Serbando salda fede alle sue dottrine giuridiche ed ai suoi principi liberali egli, al tramonto della potenza napoleonica ed alla caduta del Regno italico, non volle unirsi al partito degli austriacanti, ma restò fedele a quello degli *italiani puri* che aspiravano a sostituire al Regno italico, satellite dell'Impero Francese, un indipendente Stato italiano. Perciò egli fu particolarmente inviso e sorvegliato dalla polizia come persona sospetta e come tale non cessò d'essere considerato dai governanti durante tutto il periodo delle vicende italiche successivo al nuovo assetto dato all'Italia e all'Europa dal Congresso di Vienna, periodo che fu l'ultimo e il più infelice della sua vita.

---

(1) *Necessità dell'uso della stenografia nel processo criminale pubblico*, Vol. IV, parte II. Scritti sul Diritto Penale, pag. 890-893.

III.

Sotto il Dominio Austriaco.

Caduto il Regime italico, si costituì a Milano la Reggenza dominata da spirito reazionario. L'impopolarità del predominio francese vi era derivata in gran parte dalla continuità delle guerre e dalla gravità delle tasse che avevano depresso e impoverito il paese. Due partiti si contendevano allora il primato a Milano e nel resto della Lombardia. La maggioranza del clero e della nobiltà favoriva il ristabilimento del dominio austriaco; gli italiani puri avrebbero voluto conservare il Regno d'Italia colla esclusione del Vicerè e dell'elemento francese, costituendo così, colle garanzie costituzionali, un indipendente Stato nazionale. I due partiti, che erano concordi nella prima parte negativa del programma, organizzarono la sommossa del 20 Aprile 1814, durante la quale fu aggredito ed ucciso il Ministro Prina. Romagnosi, che si sentiva sempre spiritualmente in comunione cogli « italiani puri », era stato già durante gli ultimi mesi del governo vicereale, sorvegliato dalla polizia. Nella ultima puntata del 1813 del « Giornale di Giurisprudenza universale » da lui diretto, egli aveva inserita una « Avvertenza » nella quale informava i lettori che stava per essere pubblicato il primo fascicolo della annata 1814 e che la pubblicazione del « Giornale » sarebbe stata continuata « riportando le variazioni che fossero per verificarsi ».

In seguito alla pubblicazione di tale « Avvertenza » il cui significato pareva ambiguo, date le ben note convinzioni dell'Autore, Romagnosi fu sottoposto ad un interrogatorio presso l' « Ufficio di Ispettoria alla Stampa e Libreria » per ordine della Direzione generale di Polizia, con Dispaccio del 14 Marzo 1814. Dell'interrogatorio era redatto il 28 Maggio il seguente processo verbale: « Il Signor Professore Romagnosi fu chiamato a questo Ufficio e fu interrogato quale sia stato il fine per lo quale ha posto il *nota bene* sul cartoncino controverso con le seguenti parole: « È sotto i torchi il primo fascicolo dell'Anno 1814; il giornale continuerà riportando anche le variazioni che per avventura avvenissero ». Egli rispose: « O nell'indicata *nota* si vuol ravvisare un delitto o no. Se sì, a norma dell'articolo 9 del Decreto 30 Novembre 1810 sulla stampa e libreria, deve

essere rimesso ai Tribunali per l'applicazione delle pene inserite nel Codice Penale a norma dell'articolo 9; o non si ravvisa un delitto nella detta *nota*, ed in questo caso « io mi riporto alle spiegazioni già date il 5 Marzo a questo Ufficio ». Dopo un secondo interrogatorio sulla realtà del fine propostosi in detta *nota*, egli rispose: « Il mio dovere e il mio onore non comportano da me altra risposta, perchè nuocerebbe ai diritti che la legge dà a qualunque persona quando è processata irregolarmente e incompetentemente. La legge ha stabilito i Tribunali per la garanzia delle persone e delle cose [1] dei cittadini; l'ordine giudiziario è indipendente dall'ordine amministrativo e la sorte e la garanzia dei cittadini stanno sotto la protezione dei Tribunali». Invitato a dare « un'altra evasione non essendo sufficiente la risposta per l'intento per lo quale venne interrogato », egli rispose: « Qualunque evasione sul merito non può essere ricercata qui, ma solamente dal Ministero pubblico davanti ai Tribunali. Io non posso credere che l'autorità superiore voglia trascendere i confini stabiliti dalla costituzione e dalle leggi.... Ogni cittadino, in forza del noto assioma: « Quilibet praesumitur bonus nisi probetur reus », ha diritto di non essere sospettato nè inquisito fino a che non risultino argomenti positivi in contrario. Ecco di nuovo la risposta che il mio dovere e il mio onore mi permettono ». Gli si obbiettò allora: « Non piacendo l'affettata sua renitenza a rispondere catagoricamente, le significo che si dovrà riferire alla superiorità ». E Romagnosi ribattè: « Questa è cosa consolante per me, perchè tale è la fiducia che io nutrisco nella loro giustizia e nei loro lumi e tale è il rispetto che essi professano, secondo quel che penso, per le leggi e per le costituzioni, che non posso dubitare mai che venga sostituito un atto di forza a un atto di ragione. In ogni caso poi, se l'imperfezione della frase fosse sembrata a taluni ambigua, io ne provo vero dispiacere, protestando di essere stato ben lontano da un senso sinistro contrario ai miei principii ed ai miei solidi interessi contro dei quali non si presume che nessuno possa operare quando è di mente sana » [2].

---

(1) V. Mistrali, pag. 68.

(2) Letto il presente interrogatorio al Sig. Prof. Romagnosi venne dal medesimo segnato questo giorno 28 Marzo 1814. Nell'ufficio dell'Ispettore della Stampa e Libreria alla presenza del sottoscritto. F° Cattaneo Ispettore. Mistrali, p. 68-69.

Poco meno di un mese dopo questo interrogatorio, si costituiva a Milano il Governo provvisorio che, nessuno degli « Italiani puri » essendo chiamato a parteciparvi, era composto esclusivamente di austriacanti. Verso la fine di quell'anno, il tentativo organizzato da un gruppo di ex militari per il ristabilimento del Regno d'Italia, era sventato, e, scoperta la congiura, ne furono puniti i responsabili. Strumento della repressione fu l'assessore presso il Tribunale di Appello di Venezia Antonio Salvotti che diresse poi i processi del 1821. Il Presidente del Tribunale di Appello di Venezia Fratnich partecipava al Salvotti con lettera 23 Novembre 1819 l'incarico affidatogli con decreto del 18 Novembre dal Vice presidente presso il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia. Con quel decreto nominavasi il Salvotti membro della Commissione giudicatrice e giudice inquirente, raccomandandogli di « usare tutto lo zelo, tutta l'assiduità ed energia possibile anche per iscoprire quelle ulteriori ramificazioni di sì perfida società delle quali si potesse aver contezza » (1).

Anche in quel complotto si trovò indirettamente implicata la responsabilità di Romagnosi, essendosi egli prestato ad aiutare uno dei cospiratori, il suo discepolo Lattuada, nella compilazione di uno schema di Costituzione da addottarsi dopo la sperata liberazione. Quell'abbozzo di Statuto, tratto dalla sua ancora inedita « Scienza delle costituzioni », fu carpito al Lattuada da una spia, il sedicente Conte di Saint Aignan, che era riuscito ad intrudersi fra i cospiratori. Si fece allora una perquisizione nella abitazione di Romagnosi, ma non vi fu trovato il manoscritto che il fedele suo domestico e segretario Angelo Castelli era riuscito in tempo a far scomparire. Un documento esistente finora a Vienna chiarisce completamente le cause della insistente persecuzione della polizia, essendo in quello indicato con 77 altri nomi di implicati in quel complotto, anche il Romagnosi.

Tali sospetti e tali persecuzioni a carico del Romagnosi, iniziati già dagli austriacanti durante il regime provvisorio e continuati poi sotto il Governo austriaco, erano stati fin da principio determinati dai precedenti politici e didattici di Romagnosi, giustificando quel suo giudizio espresso poi nella edizione della Scienza delle

---

(1) Mistrali, pag. 52.

notificazione, Silvio Pellico si presentò a Romagnosi per invitarlo ad aggregarsi alla Carboneria. Romagnosi si rifiutò, ma in una lettera di Maroncelli al fratello del 30 Settembre 1820, che fu sequestrata, era nominato tra altri anche Romagnosi come uno dei componenti « questo consesso ». Perquisito il Maroncelli, risultò, insieme con Silvio Pellico molto compromesso ; e se ne ottenne la confessione. Romagnosi, arrestato a Milano, comparve davanti la Commissione di Venezia verso la metà di Giugno del 1821. L'accusa era di non aver denunciato Silvio Pellico dopo l'invito fattogli da questo di aggregarsi alla Carboneria, rendendosi così passibile della condanna al carcere duro a vita. Mentre il Pellico si dimostrò molto intimorito e molto abbattuto, e remissivo fu il Maroncelli, le risposte di Romagnosi alle stringenti interrogazioni e obbiezioni del Salvotti furono ferme e negative. Il Salvotti allora impugnò le dottrine sovversive contenute nelle sue opere, anche in quelle ancora inedite come la «Scienza delle Costituzioni ». A ciò egli obbiettava che aveva scritto tutto ciò fra il 1810 e il 1814, cioè prima della restaurazione austriaca, e quando le dottrine da lui in quei lavori professate nulla avevano di sovversivo in rapporto col regime allora vigente ; e dichiarava di avere scritto allora come studioso che considera obbiettivamente i rapporti di diritto pubblico senza riferirsi ad alcun particolare sistema di governo esistente. Si interrogarono anche alcuni suoi discepoli, e se ne esaminarono i quaderni scolastici ; e fu esemplare la condotta di quei giovani e particolarmente quella di Carlo Cattaneo. Intanto nella cella dell'isola di San Michele, Romagnosi attendeva ad uno studio sull'insegnamento primitivo delle matematiche che pubblicò dopo la liberazione dedicandolo, come si è già notato, con ricordo riconoscente che il trascorrere del tempo non affievoliva, ai Padri del Collegio Alberoni. La sua difesa (1) appoggiata alle disposizioni da lui illustrate del Codice Penale ed agli elementi di fatto da lui rettificati, fu un modello di dialettica e di chiarezza. Un primo suo successo risultò (2) dalle conclusioni stesse del Salvotti che proponeva « sia dichiarato sospendersi il processo per difetto di prove legali sul delitto di alto tradimento a Romagnosi imputato ».

Il Consigliere relatore Tosetti trovava insussistenti gli indizi

(1) V. Mistrali, pag. 108-115.
(2) V. Mistrali, pag. 115-119.

che da principio parevano aggravare la posizione del Romagnosi e perciò ne proponeva la piena assoluzione. I Consiglieri Grabmaier e Roner si associavano al voto del relatore e perciò il 10 Agosto 1821 fu concluso per la sospensione del processo « per difetto di prove legali rispetto al delitto di alto tradimento imputatogli, colla di lui condanna al pagamento delle spese processuali insolidariamente, ed alimentarie in sua specialità, colle riserve portate dal § 537 del Codice dei delitti ». Così fu deliberato dalla Commissione ; ma il 9 Settembre 1921 la assoluzione di Romagnosi fu confermata in sede di Appello non « per difetto di prove », « ma per riconosciuta innocenza ». Tale riparazione non è stata però definitiva perchè il « Senato Lombardo-Veneto » sedente a Verona, giudicando in terza definitiva istanza, limitava nuovamente colla sentenza del 6 Dicembre 1921 l'assoluzione del Romagnosi con un puro e semplice « non luogo per insufficienza di prove » (1).

Non si procedette immediatamente alla di lui scarcerazione, perchè egli domandò di restare in carcere altri due giorni per aspettare il suo fedele segretario Angelo Castelli che dovea venire da Milano a riprenderlo portandogli un po' di denaro necessario per le spese di viaggio. Dopo il ritorno a Milano egli non poteva però riprendere tutta la sua attività e provvedere come prima del processo al suo sostentamento. L'Imperatore infatti aveva trattenuto gli scritti sequestratigli ; e, rilevate le dottrine liberali che vi erano professate, disponeva perchè gli fosse inibito anche l'insegnamento privato che era restato la fonte principale dei suoi modesti guadagni.

L'ostilità del governo contro di lui risultava dalle istruzioni impartite all'Autorità Commissariale ed alla Gendarmeria, ancora prima dei soggiorni di Romagnosi a Carate, « di tenerlo in stretta osservazione, essendo persona sospetta e molto pericolosa in linea politica per le sue esaltate opinioni liberali ; di riferire quali persone lo frequentassero, quali discorsi tenesse, in quali località si portasse e quali persone visitasse ; non omettendo di informare se gli venissero recapitate lettere dall'estero e da quali paesi ». E quelle due autorità, ad insaputa reciproca, « riferirono costantemente di Romagnosi ogni anno con tali minuti dettagli che non avrebbero potuto

---

(1) Op. cit., pag. 120.

raccogliersi se non per mezzo di uno spionaggio organizzato ». Così scriveva il marchese Ferdinando Cusani Confalonieri, che nel 1848, essendo primo deputato di Carate e Capo di pubblica sicurezza di quel Distretto, aveva ritirato ed esaminato il protocollo segreto della Gendarmeria e quello della Amministrazione politica del Distretto (1).

IV.

Dopo il Processo di Venezia.

Romagnosi ebbe per un momento la lusinga di poter ricostituirsi una posizione moralmente ed economicamente degna del suo valore ; ma, per effetto delle avversioni politiche, anche quella speranza venne delusa. Nella primavera del 1825 il Governatore inglese delle Isole Jonie, Lord Guilford, gli offerse il Rettorato e la Cattedra di Diritto Pubblico nella Università di Corfù. Egli accettò e per procurarsi i mezzi necessari al mutamento di domicilio, vendette libri e masserizie ed ebbe poi dal Governatore di Corfù anche una somma sufficiente per le spese di viaggio. Ma l'ostilità del Governo, determinata dai di lui precedenti politici, rendeva difficile tale concessione, e la soluzione negativa fu resa inevitabile per « l'ex professore Romagnosi », dal Rapporto segreto del Direttore di Polizia Torresani al Governatore Conte di Strassoldo. Il Torresani si opponeva all'esaudimento della domanda perchè non era di « assoluta emigrazione » e perchè il Romagnosi, dopo una più o meno lunga assenza, avrebbe potuto « ritornare ancor più infetto di massime rivoluzionarie di quello che ne sia partito e divenire sempre più pericoloso, seppure l' età sua ormai avanzata non gli precluda presto ogni strada di esserlo ulteriormente ». Quanto al Castelli ed al di lui figlio minorenne che avrebbero dovuto accompagnarlo a Corfù, il Torresani prospettava il pericolo che essi potessero « rientrare poi contaminati negli I. R. Stati ». Il Governatore si decise per il rifiuto del passaporto e così fu sottratta al Romagnosi anche quella ultima risorsa ; nè a rimuovere il governo austriaco dalla sua decisione, valse l'intervento

(1) Cusani Confalonieri, op. cit., pag. 88-93.

amichevole del Governo di Londra presso quello di Vienna. Il 9 Luglio 1825 Romagnosi insisteva presso il Governo del Lombardo-Veneto per la concessione del passaporto, adducendo « la necessità di avere almeno la dichiarazione di permesso di recarsi a Corfù.... tanto più che altri interessi domestici di grave momento pendono da tale decisione, la tardanza della quale mi riuscirebbe dannosissima ». Egli aveva già preparata la Prelezione e lo Schema del primo anno di insegnamento, quando l'ostinato diniego del Governo lo costrinse a rinunciare anche a questa ultima speranza.

In tanta rovina ebbe due conforti : la fedeltà e le cure filiali del suo, piuttosto che domestico, segretario e devoto amico Angelo Castelli, e la generosa amicizia di Luigi Azimonti, figlio di Pietro Azimonti, ricco negoziante di Milano e di Francesca Olciago, appartenente ad un'antichissima famiglia di Carate Brianza. Azimonti, che già conosceva Romagnosi per fama, avea desiderato fare la sua conoscenza personale in occasione di una consultazione che voleva chiedergli col fine di proteggere da eccessivi ostacoli fiscali del governo un grande stabilimento per raffineria dello zucchero che voleva costituire a Milano. Dopo un primo abboccamento, l'Azimonti restò ammirato, come lasciò scritto in una sua memoria, della « vastità delle sue cognizioni anche in linea industriale e finanziaria, e della sua modestia e bonomia ». E poichè anche Romagnosi si sentì attratto verso un uomo « di così distinto ingegno e di carattere tanto nobile e leale », (1) l'Azimonti rese frequenti le sue consultazioni per poter corrispondere larghi compensi. E accortosi che durante l'estate il clima milanese era nocivo alla salute di Romagnosi, lo pregò di recarsi nella sua villeggiatura di Carate per poter « nella quiete campestre occuparsi di quel lavoro ».

L'Azimonti cominciò allora a passare segretamente al Castelli i fondi necessari al sostentamento del maestro (2). L'offerta di venir ad alloggiare nella casa di Carate fu accettata. e dal 1823 al 1835 egli trascorse ogni anno parecchi mesi presso il suo generoso amico che

(1) FERDINANDO CUSANI CONFALONIERI, *Memorie sulla intima amicizia fra G. D. Romagnosi e Luigi Azimonti*, pag. 39-50 del vol. citato, nª 2.

(2) L. G. CUSANI CONFALONIERI, *G. G. Romagnosi. Notizie storiche e biografiche. Bibliografia e documenti con prefazione di Eugenio Casanova*, Carate Brianza, Tip. Moscatelli, 1928, pag. 23. - V. MONTI, op. cit. pag. 231.

aveva pensato anche a provvederlo di un nuovo alloggio a Milano. Il merito più grande dell'Azimonti fu quello di aver confortato moralmente, ed in segreto anche materialmente, l'ultimo travagliato periodo della sua vita, impedendo che questa fosse dagli stenti e dall'avvilimento abbreviata. Azimonti aveva autorizzato il Castelli a rivolgersi a lui per qualunque necessità finanziaria e il Castelli così fece; sicche Romagnosi non mancò di nulla e non seppe che Azimonti provvedeva a quanto gli abbisognava, ricevendo quanto Azimonti mandava per compenso delle consultazioni e ignorando quanto era aggiunto nell'invio al Castelli per contribuire alle spese domestiche. Egli, che avea già passato a Carate tre mesi nel 1823 e nel 1824, dopo la delusione di Corfù anticipò il suo soggiorno in quella villeggiatura, mentre l'Azimonti gli rimise a nuovo la sua casa a Milano; sicchè al suo ritorno in Novembre « si trovò ben alloggiato e di nulla mancante ». Che egli poi non sapesse di quanto si poteva disporre a favor suo, come prima non avea saputo calcolare di quanto potea largheggiare in soccorsi ad altri senza sbilanciarsi, non è da stupirsi, perchè, grande nella vita del pensiero e nella scienza del diritto, era stato sempre ignaro di quanto si riferisce ai piccoli dettagli pratici della vita. Nell'Agosto del 1834 Angelo Castelli così scriveva all'Azimonti.... « Questi signori filosofi quanto sono grandi nella loro carriera, sono altrettanto piccoli nelle cose che più li riguarda da vicino pel loro benessere, e trascurati nell'approfittare della loro sapienza per farsi uno stato col quale vivere comodi ed indipendenti ». E dopo aver ricordati i soccorsi prodigati da Romagnosi ai numerosi parenti ed agli amici veri o falsi che gli domandavano e ottenevano prestiti e doni, concludeva col dire che il sapiente Maestro « stette sempre in bolletta » [1]. L'Azimonti rispondeva a questa lettera il 12 Agosto 1834: « Vi fornirò il bisognevole per quanto mancasse alle sue risorse », e lo esortava a provvedere a tutti i bisogni « del nostro Patriarca » in modo che egli « non se ne accorga o non possa averne dispiacere ».

Tanto a Carate quanto a Milano continuò per tutto il resto della sua vita nella indefessa operosità; e l'ultimo periodo, dal 1821 al

---

(1) V. A. Monti, *Pensiero e Azione, Cattaneo - Mazzini - Romagnosi*, Milano, Corbaccio, 1920, pag, 261 n.

1835, fu il più produttivo così da costituire quasi la metà della collezione delle sue opere. Tutto il suo tenore di vita era subordinato a tale attività. Si alzava verso il mezzogiorno dopo aver dettato per tre o quattro ore ad Angelo Castelli, poi [1] riprendeva personalmente il lavoro fino all'ora del pranzo che sempre voleva frugale e durante il quale s'intratteneva sovente in conversazione con qualche amico, preferendo durante le refezioni i compagni ignoranti per potere piuttosto istruire che discutere [2]. Anche all'età di settant'anni lavorava dalle quattordici alle sedici ore al giorno, leggendo senza bisogno di occhiali; e per nulla aveva sminuita la vigoria della mente e la forza della memoria. Oltre a molti articoli pubblicati in giornali e riviste e specialmente negli « Annali di Statistica », sono di questo ultimo periodo della sua vita molte opere importanti quali quella della « condotta delle acque », le « Istituzioni di civile filosofia » scritta nel 1824 e non pubblicata che nel 1839; « Che cosa è la mente sana »; « Ricerche storiche sull'India antica »; « Della suprema armonia dell'umano sapere in relazione alla mente sana »; « Elogio storico di Melchiore Gioia »; « Della ragione civile delle acque nella rurale economia » (1829-1830); « Vedute fondamentali sull'arte logica » (1832); e « Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento » (1832).

Oltre la cerchia dei vecchi amici e degli affezionati discepoli egli non fu, anche in quel periodo, del tutto dimenticato in modo corrispondente alle vicende della sua fortuna. L'Istituto di Francia lo nominava socio della Classe delle Scienze Morali; ed egli, a dimostrare la propria riconoscenza per tale onore, inviava il 14 Dicembre 1833 una Memoria su: « Vedute eminenti per amministrare l'economia dell'incivilimento »; lavoro che però non è stato pubblicato nelle « Mémoires des Savants étrangers ». Nelle sue ultime disposizioni egli destinava all'Istituto di Francia una medaglia colla sua effigie, opera di Desiderio Cesare, che gli era stata offerta poco prima da un gruppo di ammiratori.

Dopo aver atteso con indefessa attività ai suoi studi per la maggior parte della giornata, egli si dava svago nelle ore della sera con qualche visita, o, durante i soggiorni a Carate, con una partita di

---

(1) Monti, pag. 247.
(2) Mistrali, pag. 127-128.

carte giocata col fattore Sirtori, col segretario Formenti e coll'agente comunale Meregalli « tre vecchi semplici, quasi analfabeti e rispettosissimi, ma assai più abili giocatori di lui ».

Alla costante amicizia dell'Azimonti corrisposero costantemente l'affetto e la riconoscenza del Maestro. Di tali sentimenti, che questo già gli esprimeva in una lettera del 13 gennaio 1823, egli rinnovava la manifestazione, dopo avere sperimentato per undici anni la sua generosa e devota amicizia, scrivendogli da Carate il 4 Luglio 1834 ; « Amico mio dilettissimo : la vostra amicizia per me sorpassa ogni aspettazione ». E il 10 Gennaio 1831 gli aveva inviato in dono un proprio ritratto con questa dedica :

« Questa immagine mia, posseduta dal più saggio e dal più caro dei miei amici, cioè da Luigi Azimonti, parli perpetuamente per me e dica che io, sventurato e derelitto, debbo a lui soccorso e salute.... per cui testifico la mia perpetua gratitudine ».

Sul finire dell'Ottobre 1834 egli tornò a Milano dall'abituale soggiorno estivo di Carate ed ebbe frequenti visite di amici e discepoli : Cesare Cantù, Defendente Sacchi, Giuseppe Ferrari e Carlo Cattaneo che egli chiamava « la pupilla dei suoi occhi ». Nel Febbraio 1835 ammalò e fu confortato dalle più amorose cure dell'Azimonti, del Castelli e dei fidi discepoli. Vide con serenità approssimarsi la propria fine. In uno degli ultimi giorni del Maggio 1835, contemplando dal letto la cupola di Santa Maria delle Grazie, ricordò ad Azimonti che, negli anni antecedenti, egli in quei giorni soleva trasferirsi a Carate, aggiungendo : « Io credo che l'eterno riposo ove si ebbero prove di molta affezione sarà un conforto ». Al che Azimonti, commosso, gli strinse la mano, dandogli una tacita promessa che il suo estremo desiderio sarebbe stato esaudito. Egli morì l'8 Giugno, circondato dall'Azimonti, dal Castelli, da Carlo Cattaneo e da Giuseppe Ferrari. Finì la vita con quella stessa tranquillità e rassegnazione con cui aveva saputo affrontare le avversità e la miseria.

Ben disse il De Giorgi [1] che « pochi ebbero più di lui trava-

---

(1) Biografia di Giandomenico Romagnosi nel Vol. X delle Biografie degli Italiani Illustri del sec. XVIII e contemporanei, pubblicata dal Prof. Emilio De Tipaldo, riprodotta nel Vol. VIII, parte II, Suppl. al Vol. I delle Opere, pag. 16.

gliata la vita, pochi furono tanto degni dell'amore e della venerazione dei contemporanei e dei posteri ».

Per le onoranze resegli nel suo paese natale, Pietro Giordani scriveva la seguente epigrafe :

MDCCCXXXV
GLI ABITANTI DI SALSOMAGGIORE
ONORANO LA CARA MEMORIA
DI GIAN DOMENICO ROMAGNOSI
CHE NATO QUI IL DÌ XI DICEMBRE MDCCLXI
E CON LA SAPIENZA DEGLI SCRITTI E COLLA SANTITÀ DEI COSTUMI
ACQUISTATOSI RIVERENZA ED AMORE
PER TUTTA ITALIA E FUORI
HA FATTO MEMORABILE QUESTO PICCOLO BORGO

Luigi Azimonti, obbedendo all'ultimo desiderio del Maestro, volle farne trasportare le spoglie a Carate, e provvide a raccogliere la somma necessaria per erigergli un monumento che poi fu collocato a Milano nella sede della Biblioteca Ambrosiana. L'indomani della morte di Romagnosi, Carlo Cattaneo dettava questa epigrafe :

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI
PROFESSORE PUBBLICO DI ALTA LEGISLAZIONE
E MEMBRO CONSULENTE DEI MINISTERI DI GIUSTIZIA
DEL CESSATO REGNO D'ITALIA
GENIO RESTAURATORE DELLA CIVILE FILOSOFIA NEL SECOLO XIX
AL LOGICO RIGORE DEL VERO CONGIUNSE L'ESATTEZZA
ED IL PIENO DELLA CONVINZIONE
PER LA SAVIEZZA DEI PRINCIPII, LA MODESTIA DEL CONTEGNO
L'INTEGRITÀ DEI COSTUMI E LA LEALTÀ DELL'AMICIZIA
VENERANDO, INCOMPARABILE E SOMMO.

Tale iscrizione avrebbe dovuto essere collocata sulla porta della Chiesa dove doveansi celebrare le esequie ; ma la polizia comunicava ad Azimonti, che stava predisponendo la organizzazione dell'accompagnamento, che, « la iscrizione doveva avere il visto della Autorità politica », (la quale poi lo rifiutava) e che l'accompagnamento come era stato organizzato non era permesso, dovendo farsi il trasporto alla chiesa « di buon mattino e senza pompa alcuna ». Il testo della notificazione della Imperiale Regia Delegazione provinciale di Milano dell'8 Giugno 1835 che dava il permesso di trasportare la salma

a Carate nel Cimitero comunale, era poi così concepito: « Il trasporto si farà di nottetempo senza alcuna pompa funebre, anzi incognitamente, sotto la sorveglianza di un commesso di sanità, onde il cadavere sia diretto al cimitero ed ivi tosto tumulato ».

« E così avvenne », aggiungeva il Marchese Ferdinando Cusani Confalonieri, dando, in base all'archivio e alle memorie famigliari, il 28 Settembre 1878, nuovi dettagli della persecuzione subita dal Romagnosi e non cessata nemmeno nell'ordinamento delle sue funebri onoranze. Secondo gli ordini dati dalla Polizia di Milano, le due autorità (commissariale e di gendarmeria) dovevano presenziare a Carate l'arrivo e la tumulazione, possibilmente *incognite* e come semplici *curiosi*, e riferire subito quali persone accompagnassero il feretro da Milano e quali fossero i loro discorsi. Tanta fu la cura poliziesca per imporre la semplicità dei funerali, che il conte Bolza si insospettì credendo vedere in mano a Cesare Cantù un discorso preparato per la cerimonia, mentre non era che un foglio destinato a raccogliere l'indicazione delle offerte per l'erezione di quella statua di Romagnosi, che fu collocata nel cortile della Biblioteca Ambrosiana.

In quella tomba riposarono le spoglie di Romagnosi fino all'11 Gennaio 1847, quando, per cura della vedova di Luigi Azimonti passata a seconde nozze col marchese Ferdinando Cusani Confalonieri, i resti di Azimonti, della sua figlia Matilde morta nel 1843 e di Romagnosi, furono trasportati dal vecchio nel nuovo camposanto di Carate. Romagnosi, che tanto aveva sofferto in vita per lo spionaggio poliziesco, non ebbe nemmeno in questa tomba il definitivo riposo, ma il suo sepolcro fu violato dalla polizia per la ricerca di armi e di emblemi rivoluzionari il 24 Novembre 1848; violazione inutile anche per chi la commetteva, perchè la perquisizione ebbe risultato completamente negativo.

Il 1° Agosto 1876 il Municipio di Milano esprimeva, per mezzo dell'assessore Labus, il desiderio di trasportare gli avanzi di Romagnosi nel famedio del Cimitero Monumentale, perché fossero ivi deposti « accanto a quelli dei degni suoi discepoli Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari »; ma a tale domanda oppose un rifiuto il marchese Cusani Confalonieri scrivendo: « Duolmi di non poter corrispondere al cortese invito ed agli onori che l'on. Municipio vorrebbe rendere al grande uomo. La di lui espressa e ripetuta volontà fu quella di

« essere sepolto a Carate ». Amico intrinseco ed affezionato dell'Azimonti pel quale nutriva una gratitudine che manifestò ben molte volte anche con scritti di propria mano, Romagnosi volle lasciare una memoria alla famiglia ed al Comune stesso, cioè le sue spoglie mortali. « Infrangere l'ultima volontà del Romagnosi, da così nobili sentimenti motivata, è atto che io non voglio, e volendolo non potrei compiere senza mancare gravemente a quelle leggi di profondo rispetto che le testamentarie disposizioni impongono agli uomini onesti » (1).

Altre insistenze fece col medesimo scopo il Municipio di Salsomaggiore nel 1900 e nel 1902. La prima domanda era comunicata dal Sindaco di Carate al marchese Cusani il 23 Giugno 1900 e la seconda il 26 Dicembre 1902 facendo valere le ragioni che militavano per la ripetizione del diniego. E così fece il marchese Cusani, allora Console Generale d'Italia a Budapest, colla risposta data alle due comunicazioni dichiarando che non avrebbe prestato *nè ora nè mai* il suo consenso alla traslazione dei resti di Gian Domenico Romagnosi « che costituirebbe un'irriverente violazione della di lui volontà », concludendo : « Non dubito che il Municipio di Salsomaggiore, informato di quanto precede, desisterà dalle sue insistenze ».

Così fu definitivamente soddisfatto il desiderio estremo di Romagnosi e restò finalmente definitiva la pace della sua tomba che già per due volte era stata turbata. Narra Cesare Cantù che quando la sua salma fu trasportata la prima volta a Carate si presero a scopo scientifico tutte le misure del Capo ; ma quando si trattò di tagliare la testa e anatomizzare il denudato cranio, vi si oppose vivissimamente Defendente Sacchi e «parmi ancora vederlo», (scriveva il Cantù) «piangere prima e poi minacciare per impedire questa violazione. Cattaneo e noi altri lo appoggiammo e così andò al sepolcro ove credevamo dormirebbe in pace. La moda nol consentì » (2).

Tale seconda frase alludeva ad una seconda esumazione avvenuta nel 1878, per dar modo al Professore Zoia di Pavia di fare uno studio craniologico della testa di Romagnosi. Il marchese Cusani Confalonieri, che consentì a questa ultima esumazione, ribattè la protesta

(1) Milano, 30 Luglio 1876. L. G. Cusani Confalonieri, op. cit., pag. 99-106.

(2) Cantù, Lettera del 16 Settembre 1878 alla Direzione del « Secolo ».

di Cantù facendo valere il fine scientifico della ricerca ; ricordando come i resti ne furono ricomposti e riferendo le iscrizioni latine scolpite sulle due urne.

Così il travagliato corpo del Maestro trovava finalmente un definitivo riposo nella *sua* Carate, mentre la sua memoria restava con esistenza definitiva nella storia del pensiero e del Risorgimento italiano.

Il suo valore di Maestro fu attestato dal culto dei suoi discepoli e dal persistere della sua fama ; il suo valore di filosofo e di giurista ebbe un monumento « aere perennius » nelle sue opere ; il suo culto della libertà italica risulta immortalato nella storia, dai ricordi del martirio subìto durante l'ultimo periodo della sua esistenza ; ed egli vive sopratutto nelle sue dottrine costituzionali che, nell'alternarsi delle fedi politiche e degli eventi, lo faranno sempre ammirare a vicenda come apologista d'un sistema vigente o come precursore del trionfo di un ideale.

V.

I Fondamenti della Dottrina e del Metodo.

La grandezza di Romagnosi risulta dal valore e dalla vitalità delle sue dottrine nei più vari campi delle scienze giuridiche, ma sopratutto dalla considerazione di quei concetti fondamentali, filosofici e giuridici intorno ai quali tutte le più varie manifestazioni del suo pensiero scientifico si vennero coordinando e dalla sua attività di Maestro, mirabile per l'amore della sua missione e per la efficacia della sua opera didattica. Nè la esattezza di questa constatazione potrebbe dimostrarsi meglio che ricorrendo il più possibile, con una specie di antologia, alle stesse parole sue. Il Vieusseux gli domandava una esposizione in ordine logico degli scritti da lui pubblicati « ond'essere studiati a modo di un corso ordinato nella gioventù bramosa di istruirsi » (1). A questa domanda egli rispose con

(1) Romagnosi, *Opere*, Ediz. D. G., Vol. III, parte I. pag. 497-533. Lettere inedite di G. Domenico Romagnosi a P. G. Vieusseux sull'ordine col quale studiar si debbono le sue opere.

due lettere indicando l'ordine col quale le sue opere dovevano essere studiate. Egli riconosceva che se « le sue produzioni richiesero da lui molte abnegazioni, debbono ai suoi lettori costare anche qualche fatica ». E dichiarava : « Niun lavoro comprensivo, un corpo di intiera dottrina io lascio, ma solamente vedute fondamentali la più parte concernenti la civile filosofia ». Egli confessava di non aver creduto di « poter fabbricare su fondamenti già posti da altri », e ciò non per « poco rispetto verso tanti celebri scrittori che lo precedettero, ma per quella coscienza alla quale per buona o mala fortuna non ha mai potuto resistere » [1]. « Quando adunque divisai (pag. 498) di presentarmi al pubblico, dall'un canto rinunciai agli applausi procacciati colle forme pompose e col corredo della erudizione e, dall'altro, formai proposito di infrenare una fantasia che, nel bollore della gioventù, ricusava spesso di assoggettarsi ad una filosofica severità ». E narrava come dagli studî storici, fisici, matematici e teologici, considerati come preparazione, passasse a quelli della filosofia del diritto e nelle pubblicazioni seguisse l'ordine inverso. « Io non ho ribrezzo di erigere avanti a me un tribunale severo che giudichi delle mie mancanze, perocchè l'indole delle verità delle quali mi sono occupato è troppo importante perchè sacrificar non vi debba ogni volgare e meschina pretesa di amor proprio ». « Due mondi (pag. 499) stanno sotto gli occhi nostri ; quello della natura e quello delle nazioni. Gli studi sul primo, dopo Galileo e Newton, camminano a dovere ; ma quelli del secondo in quale stato si trovano ? » Qui egli faceva una distinzione : « o parliamo delle cose e delle storie umane in linea di puro fatto ; o parliamo del sistema desiderabile della vita umana e quindi della scienza che insegna a star meno male mediante l'opera nostra. La prima manca ancora di una direzione, la seconda abbisogna di nuova restaurazione ». E dichiarava di essersi a questa parte specialmente dedicato. « L'ordine universale della provvidenza conduce (pag. 500-501) l'umanità coll'economia da lei stabilita ; essa assomiglia ad una corrente che sospinge le genti verso un oceano irrivelato. La sapienza della umanità altro non insegna fuorchè a procedere in questa corrente in modo da evitare per quanto si può, certe divergenze, certi seni, certi scogli,

(1) Lettera I, pag. 497-509.

contro i quali la materia bruta o animali inavveduti urtano alla cieca ». Tutte le costruzioni arbitrarie « vengono ad un solo tratto dissipate e prevenute dalla piena e lucida cognizione della vera indole e della naturale portata della dottrina della sapienza dell'umanità, posta e studiata a guisa delle scienze naturali. « Tutto ciò (pag. 501) non forma che un preliminare all'argomento che mi proposi di studiare ». Questo è quello della « Civile Filosofia ». Sotto questo nome io comprendo « la cognizione dei principî dirigenti l'umanità al meglio realmente ottenibile per via delle cause coordinate alla sociale convivenza ». « E qui importa prima di tutto (§ 17) avvertire che la civile filosofia non viene da me assunta, come si suole sempre fare, a guisa di ramo che si fa discendere da una platonica preordinazione, ma bensì come un *capo di arte* da effettuarsi dall'umana industria a norma di positive reali necessità » ;.... « non veggo di essere obbligato ad innalzarmi a tanta sublimità e a correre il pericolo di perdermi nel caos dell'idealismo » ;.... « lascierò a loro grado dibattersi le scuole della morale interessata o disinteressata, sulla virtù e sull'egoismo, sull'imperativo categorico e sull'impulsivo empirico, sull'assoluto e sul condizionato, sulla forma archetipa anteriore o sulla dedotta posteriore della legge morale », e ciò senza « lasciarmi soggiogare dalle ambizioni dialettiche e teosofistiche, o dalla vanagloria di sfoggiare una inopportuna vastità di spirito, a foggia dell'Herder e di alcuni scimmiotti di lui, a danno infinito della equità e della utile istruzione ». « A me (pag. 507-508) non parve mai dubbia l'alternativa o di professare l'assoluta necessità della natura o di cadere nell'arbitrario. E siccome questa necessità si riassume e si verifica in quella della sociale convivenza (cioè di un equo consorzio di difesa e di soccorso) così, senza far valere questo fatto con tutte le sue condizioni, si cade inevitabilmente nell'arbitrario sì dell'anarchia che della tirannia ».

Tutto il corso della civile filosofia era da lui diviso (pag. 508-9) nelle quattro parti seguenti : 1. Dottrina della ragione in relazione alla civile filosofia ; 2. Dottrina della umanità in relazione alla civile filosofia ; 3. Dottrina della civiltà in relazione alla civile filosofia ; 4. Dottrina del regime in relazione alla civile filosofia. « Chi ha letto le cose mie, scriveva egli, mi lusingo che avrà veduto che io (dirò collo Stellini) *la fo alla neutoniana* ; poste alcune leggi, per esperienza note, ne deduco le conseguenze, senza né indagare nè determinare

le ragioni delle leggi medesime. Indi stabilisco la teoria del praticabile sociale. Così facendo, ho professato e professo di nuovo di *continuare* la moderna Scuola *Italiana* la quale, per la filosofia naturale fondata da Galileo e dai suoi continuatori e per la civile dal Vico, dallo Stellini, dal Genovesi e dai buoni economisti, fece camminare di conserva le due grandi parti della universale filosofia. Possa questa scuola continuare a gloria e a beneficio nostro e degli stranieri».... E accennando alla influenza dello scrittore sulla mente dei lettori, aggiungeva : « Io amo di eccitare l'industria dei miei lettori, anzichè contentarne la leziosità. Mai non si riesce ad adattare le proprie idee agli altrui cervelli, se essi stessi non le raccolgano, le connettano e le traducano nel loro proprio mentale linguaggio. Chiunque non sa essere attento ed industrioso non fa per me ; e però ho sempre posto in non cale la taccia di oscuro regalatami dal volgo, rifiutando di snaturare i concetti e la lingua della scienza e perdonando il mal accorto oblio dei plagiari ».

Nella seconda lettera al Vieusseux (pag. 510-533) egli esponeva le « avvertenze logiche generali per lo studio ragionato della civile filosofia ». Il carattere *logico e morale* universale della civile filosofia si riduce ad « una teoria di forze coefficienti l'interessante umano, esposta con concetti, assiomi e precetti generali medii (cioè nè troppo generali nè troppo speciali) da cui risulta una grande connessione e similarità fra tutto il sistema dell'uomo interiore individuo e dell'uomo interiore consorzio, tendenti alla conservazione loro perfettibile sotto l'impero della natura e della ragione ».

Respingendo la dualità platonica, aristotelica od anche mistica (v. manicheismo) « nella quale si insegna che una parte dell'uomo serve all'altra », egli vi sostituiva la sua dottrina che ammette la esistenza di « una *complessiva unità* attiva ed armonica, nella quale, colla azione e reazione delle forze stesse che cospirano e contrastano, è prodotto un effetto solidale simile alla direzione diagonale di un solido spinto da due forze uguali operanti ad angolo retto. Da ciò ne viene che questo effetto devesi *solidalmente* imputare, vale a dire attribuire, all'azione e reazione simultanea di tutte le forze operanti niuna esclusa ». Ciò si connette con quanto egli scriveva altrove (vol. I, p. I, pag. 566-7) circa l'oggetto e il fine dei suoi studi : « Noi abbisogniamo di conoscere non l'uomo speculativo ma l'uomo di fatto ; e se vogliamo salire all'analisi e alle leggi generali, egli è appunto per

conoscere questo uomo di fatto. Ma questo non si conosce nè colle visioni platoniche nè colle quiddità peripatetiche, nè colle sfumature trascendentali, nè coi minuti sperimenti accademici, ma bensì collo studio delle tradizioni e delle leggi colle quali l'uomo visse e vive sulla terra ed è naturale che ciò limiti lo studio all'uomo sociale perchè « fuori di questo l'uomo è al disotto dei bruti ». Fra il positivo vero ed il chimerico non vi è mezzo ragionevole : o convien essere sperimentali, induttivi, o visionari. « Col primo mezzo si producono lumi, bontà e potenza ; col secondo tenebre, malessere e abbattimento ». Un pensiero solo domina dunque e illumina la sua dottrina ed il suo sistema. « La necessità della natura dà la regola ; l'uomo non serve all'uomo ma alla sola natura e al proprio meglio. Le giuste leggi altro non sono che la espressione di questa necessità ; ed un legislatore non è autore ma banditore di queste necessità ed esecutore dei loro comandi ». Non devonsi « applicare di salto i principi speculativi generali alle posizioni di fatto particolari » ; nè « ciò che è soltanto concepito in una astratta perfezione far valere violentemente in ogni posizione di fatto particolare ». « Le scienze morali sociali (pag. 532) sono una specie di fisica della azioni libere umane » (pag. 532-33, § 109). « Da ciò ne segue che il metodo di studiare la civile filosofia deve essere in sostanza identico a quello di studiare la filosofia naturale spinta alle sue utili applicazioni. Come nella civile filosofia accoppiata all'arte distinguiamo un *ordine di fatto* da *un ordine di ragione*, così pure nella naturale accoppiata alle arti si distinguono questi due ordini. « Nella civile filosofia (pag. 533, § 110) lo studio della ragione e della umanità somministra i fatti ; se ne scoprono le ragioni per determinare indi il magistero della civile edificazione ».

Questi principii ispirarono anche gli scritti del Romagnosi (vol. VII, p. II, pag. 1245-1436) relativi alla cattedra di Alta Legislazione civile e criminale nei suoi rapporti colla pubblica amministrazione. Nel discorso inaugurale (pag. 1247 - 1273) egli trattava : « del predominio della natura sul regime degli Stati ». La società era paragonata da lui ad un ben architettato edificio che abbia le sue fondamenta nelle leggi naturali. E constatava « la tendenza di tutte parti di uno Stato e delle Nazioni tra loro all'equilibrio delle utilità e delle forze mediante il conflitto degli interessi e dei poteri rattemprato dalla azione degli stimoli e dell'inerzia, modificato dallo stato vario e progressivo così dei particolari come delle popo-

lazioni, senza discostarsi giammai dalla continuità ». « L'equilibrio di cui parlo, aggiungeva il Romagnosi, si deve riferire tanto alla natura quanto agli uomini ed alle nazioni fra loro. Il più fecondo effetto (pag. 1256) si ottiene dove esiste il massimo eccitamento delle forze contrastanti che bene agiscono dove non v'è tirannia, mentre dove avvi soperchieria di forze, ivi avviene ruina, distruzione, morte ». Così si palesa il nesso fra la vita fisica e quella morale. « Il modo (pag. 1265-66) di concordare il predominio della natura col regime degli Stati consiste nell'illuminare la mente dei politici sulle leggi necessarie colle quali la natura muove gli Stati, e quindi dedurne l'ordine artificiale col quale dirigerli in mezzo alle innovazioni delle differenti età ». Gli Stati che così non fecero decaddero avendo più mezzi che abilità, più desideri che cognizione dell'arte di dirigerli. Dall'ignoranza di queste leggi deriva (1266-1272) prima il disordine, poi la tirannia e infine la decadenza dello Stato ; e prima causa di ciò è « l'ignoranza delle grandi leggi colle quali la natura predomina il regime degli Stati ». Perciò egli lodava il Principe Vicerè che aveva decretato la istituzione della cattedra di Alta Legislazione alla quale egli era stato per primo chiamato. Nei Prolegomeni dell'Alta Legislazione » (pag. 1401-2) egli si ispirava ai medesimi concetti ed affermava che « per un circolo di perpetue azioni e reazioni risulta che la generazione, l'aumento e la conservazione della potenza degli Stati derivano dalla potenza morale delle cognizioni applicate alla energia morale e fisica degli uomini ; il che potendosi praticare che con le invenzioni, con la istruzione e la educazione dei componenti lo Stato, i quali appunto debbono effettuare tutti questi atti e cospirare con le loro forze, ne risulta dimostrata la primaria importanza della pubblica istruzione ed educazione, come originario e precipuo mezzo ed elemento perpetuo della potenza degli Stati ». Perciò egli constatava che « in uno Stato perfettamente amministrato questo ramo della istruzione non solamente attrae le massime cure del governo ma deve formare un ramo a sè ed un ministero indipendente ». « La natura delle cose esige questa indipendenza ; perocchè se in sè stesso è l'autore primario e generatore degli altri rami amministrativi ; se non può riconoscere altre mosse che quelle della natura poichè è essenzialmente libero come la verità, è chiaro che non possa soffrire restrizioni da verun ramo subalterno senza soffrire detrimento nella sua stessa forza generatrice ; e quindi subordinarlo ad effetti

secondari è lo stesso che spegnerlo nella sua sorgente ». Terzo ramo (pag. 1402-5) è la ragione civica e politica. La ragione pubblica di Stato è definita : « il complesso delle leggi formate per armonizzare e conservare le parti diverse dello Stato considerato come persona morale ed individua in relazione al fine comune ed unico della conservazione e potenza dei Corpi politici contemplati nella loro individua unità ». La scienza di quest'ordine si può considerare come « ragione di Stato » e come « organizzazione dello Stato ». Dal primo punto di vista tratta della organizzazione e dell'ordine pubblico delle classi del Corpo politico tanto in relazione alle funzioni sociali quanto in relazione alla sede territoriale ed ai rapporti di cittadinanza e di forensità. Dal secondo punto di vista considera la organizzazione, la distribuzione, la competenza e la connessione delle magistrature politiche, civili e militari, in relazione alla situazione necessaria dello Stato ed alla azione complessa che debbono avere per ottenere l'intento della ragione di Stato, vale a dire la maggiore potenza e prosperità. In tal guisa egli combinava il concetto della società perfetta degli uomini e degli Stati e la deduzione del complesso ideale delle conseguenze di questa vita sociale, colla loro graduazione pratica corrispondente ai vari stadî di ascesa nello sviluppo di questa vita sociale. Come altro è il regime e l'educazione che si deve dare all'infanzia ed altro quello che conviene rispettivamente all'adolescenza, alla gioventù ed alla virilità, così pure altra è la forma di governo che conviene allo stato di primo dirozzamento delle società ed altro è quello che conviene ad un progredito sviluppo civile. Fare diversamente e voler definire la miglior forma di governo in senso astratto e in modo assoluto, sarebbe lo stesso che voler prescrivere un identico sistema di vita per tutte le età dell'uomo.

VI.

Il Sistema Didattico.

Il 26 Ottobre 1807 [1], pochi mesi dopo essere stato chiamato dal governo alla cattedra di diritto civile all'Università di Pavia, Roma-

(1) Mistrali, *G. D. Romagnosi, martire della libertà italiana precursore dell'idea sociale moderna*, Borgo S. Donnino, Verderi, 1907, pag. 56-58.

gnosi esponeva alle autorità superiori le sue idee circa i concorsi per l'insegnamento universitario e circa le doti necessarie nei professori e quella che potrebbe definirsi la tecnica della Scuola. « Insegnare, scriveva egli, non consiste nel ripetere comunque le parti di una dottrina, ma bensì nell'esporne i principii, nell'addurne le ragioni di conseguenza e nello sviluppare compendiosamente i principali rapporti tralasciando le minute particolarità ». Ed aggiungeva : « L'istruzione è nulla quando non rende gli uditori capaci di padroneggiare i principî e di scorrere le parti tutte della dottrina che venne loro esposta. Per lo che parmi che l'esame del professore debba versare più intorno quei principî e quelle vedute che condurlo debbono nello addottrinamento, che su quelle materie particolari che egli comunicar dovrà ai discepoli », poichè « col posseder le prime è facil cosa acquistare e maneggiare le seconde », mentre « coll'acquistar le seconde (il che è agevole a farsi) non si può supporre che egli sia fornito delle prime ». « Il Governo non fonda e non mantiene le cattedre per produrre speculativi indefiniti, o eruditi sterili, ma bensì per preparare buoni amministratori, giudici illuminati, avvocati istruiti, patrocinatori esperti, i quali dietro i dettami delle leggi e dei pubblici regolamenti servano allo Stato ». Dunque i professori debbono, in una maniera almeno compendiosa, far conoscere le leggi ed i regolamenti che riguardano la parte da loro insegnata e più specialmente poi la mente, ossia le ragioni loro onde rettamente applicarli.... L'istruzione pubblica, la quale per sè stessa forma l'ultimo complemento della legislazione pratica, deve più specialmente venire in soccorso delle leggi in tutte quelle parti nelle quali esse non dovendo nè potendo usurpare le funzioni dell'addottrinamento, ma pure abbisognandone come di unico mezzo della loro esecuzione, sono costrette ad invocare il ministero della istruzione pubblica affine di ottenere il loro intento. Perciò queste parti debbono essere più profondamente conosciute e diligentemente trattate dal professore ».

Questi pensieri ispiravano il progetto di regolamento degli studi politico-legali per il Regno d'Italia compilato da lui per incarico del Governo [1]. In quel progetto erano dettagliatamente formulate le norme per il conferimento delle cattedre col sistema del concorso per

---

(1) Vol. VII, Opere, pag. 1191-1230, anno 1807.

esame o per titoli, con tutte le garanzie del segreto nell'esame dei temi e le norme della procedura nell'esame dei titoli e coll' enumerazione dei casi in cui doveva restare eccezionalmente possibile provvedere col trasloco di un insegnante da altra scuola. Le funzioni della Scuola secondo questo progetto dovevano (titolo XII) essere completate dalla « Accademia di legislazione » da istituirsi a Milano, della quale dovevano essere membri per diritto i giudici della Corte Suprema ed i professori delle scuole di legislazione, di alta amministrazione e di diplomazia. In ciascun dipartimento poteva costituirsi un'Accademia di giurisprudenza, ma questa, come quella di Milano, dovevano essere autorizzate e non obbligatorie. Le scuole di diritto delle genti, di storia e di diplomazia dovevano concentrarsi in quella di diplomazia stabilita pure a Milano; quella di economia fondersi in quella di alta amministrazione stabilita pure a Milano. Al Gran Giudice (art. 195) era attribuita la competenza di formulare il piano di istruzione e di disciplina per le scuole superiori esistenti a Milano. Quella di legislazione era costituita con tre professori: uno per i principî di legislazione; uno per la storia delle leggi ed uno per la eloquenza del Fôro. Quella di alta amministrazione doveva avere un solo insegnante come pure quella di diplomazia. Dopo cinque anni dalla istituzione di tali scuole, nessuno avrebbe potuto più essere nominato Ministro, Consigliere di Stato, Membro della Corte di Cassazione, Inviato all'estero, Prefetto, Presidente di una Corte d'Appello, Procuratore Generale, Ispettore generale degli studi legali o Segretario Generale presso un Ministero, se, dopo aver ottenuta la laurea in Giurisprudenza in una Università del Regno, non avesse frequentato le suddette scuole ed ottenuto alla fine dell'anno il grado del Magistero. Tale regolamento completato (art. 197-198) da una serie di regole per la compilazione e per la scelta dei libri di testo, doveva entrare in vigore col 1° novembre 1808.

In questo ordinamento Romagnosi aveva tanta fiducia di buon esito, che nel concludere dalla nuova cattedra di Alta legislazione il discorso inaugurale nel quale trattava del « predominio della natura sul regime degli Stati e del modo di concordare l'uno con l'altra » egli diceva ai suoi uditori: « nella scuola stanno le sorgenti di quella santa e vittoriosa opinione che penetrandosi dello spirito e seguendo gli impulsi di un governo forte e liberale, prepara la sorte più bella

e la gloria maggiore del popolo italiano ». [1] Tanta fiducia egli aveva nella bontà di tali ordinamenti che, al mutar delle sorti della Lombardia nel 1814, lottò vigorosamente per il mantenimento delle scuole speciali di Milano [2] che da molti si volevano abolire; ed egli ricordava allora che scuole analoghe esistevano già a Vienna sotto Maria Teresa e che la cattedra di diritto pubblico e commerciale esterno era stata istituita per « supplire alla cattedra di diritto pubblico e delle genti che prima del 1796 esisteva nella Università di Pavia ». Egli combatteva quelli che volevano abolire tali scuole anche perchè, se il nome ne era nuovo, l'argomento del rispettivo insegnamento era antico come per la scuola di pubblica amministrazione. Nel difendere pertanto queste scuole egli non era ispirato da un pensiero egoistico di amor proprio, ma da una obbiettiva persuasione della loro utilità.

VII.

I Pregi dello Scrittore e del Maestro

Al complesso sintetico delle dottrine di Romagnosi circa l'essenza, lo sviluppo e l'attività dello Stato e la rispondenza a tutto ciò dell'ordinamento e della disciplina della pubblica istruzione, corrispondevano perfettamente i suoi concetti fondamentali circa la funzione e l'influenza della Scuola; e tali concetti ispirarono tutta la sua attività di Maestro. Il suo amore per la Scuola e il suo giusto apprezzamento delle funzioni dell'insegnante e della graduazione dell'insegnamento, evitando così gli eccessi della generalizzazione come quelli della specializzazione, si manifestarono costantemente in tutti gli stadî della sua attività di maestro e di collaboratore al riordinamento degli studi superiori. Nel 1808, iniziando l'insegnamento a Pavia [3] egli così si rivolgeva agli studenti: « L'oggetto nostro è il più nobile e il più lusinghiero che si possa presentare allo spirito ed al cuore

(1) Questa prolusione non fu pubblicata che nel 1814.

(2) Vol. VII, parte II, pag. 1237-1244. «Sulla necessità delle scuole speciali di Milano e particolarmente di quella di pubblica amministrazione; 1814 ».

(3) *Opere*, Vol. VII, ediz. cit., parte I, pag. 33-34.

umano. Non vi può essere divisione di mire, perchè il profitto vostro, oltr'essere un bene per voi ed un utile per lo Stato, è anche gloria mia e quindi la maggiore ricompensa ch'io possa bramare alle mie cure. Un saggio dell'antichità disse che è gloria di un padre un figlio prudente. Si potrebbe dire del pari che la gloria di un precettore è un discepolo studioso e dotto. L'oggetto nostro è il più nobile e il più lusinghiero che si possa offerire alla mente ed al cuore umano. L'imperatore Marco Aurelio, nelle riflessioni a sè medesimo, disse che ogni uomo deve essere a sè oggetto di venerazione. La sua anima è una divinità ; il suo corpo il tempio consacrato al servizio e al culto di questa divinità.... La massima parte del genere umano è occupata intorno ai mezzi onde soddisfare ai bisogni reali o fittizi dei sensi. Ivi si travaglia in qualche guisa per il tempio. In questo luogo ed in ogni altro consacrato all'istruzione, si serve solamente alla Divinità. Più particolarmente poi quest'opera si effettua con le dottrine morali e politiche. Esse, elevando l'uomo alla scienza dell'ordine, e così conformandolo e facendolo cooperare alle mire della natura, lo associano, direi quasi [1] ai profondi ed eterni consigli di lei, per affidargli in parte la legge dei destini della Nazione e dei privati. Tali prerogative sono comuni anche alle buone leggi che formano appunto l'oggetto della scienza di cui ci dobbiamo occupare ».... « Soventi volte (aggiungeva egli citando gli autori del « Progetto del nuovo Codice Civile) esse costituiscono l'anima morale del popolo e sempre fanno parte della sua libertà : infine consolano ogni cittadino per i sacrifici che la legge politica gli impone a pro' della città, col proteggerlo quando fa d'uopo, nella sua persona e nei suoi beni, come se egli solo formasse tutta la città ». « Per tale maniera, o giovani ornatissimi, [2] l'oggetto nostro si mostra il più nobile ed il più importante che si possa offerire alla mente ed al cuore umano. Con questi vincoli si stringe e si rassoda la nostra società ».

Lo stesso concetto sistematico ispirava, sul termine della sua vita, i consigli [3] che, in una lettera da Carate del 4 luglio 1834, egli dava al giovane Giovanni Battista Valentini che gli aveva fatto

---

(1) Vol. VII, parte I, pag. 33-34.
(2) Pag. 34.
(3) v. Cusani Confalonieri, op. cit., pag. 74.

omaggio dei suoi versi e che più tardi doveva essere fra i cultori della memoria del Maestro.

« Gradisco, gli scriveva Romagnosi, il dono delle sue poesie che mi parvero spontanee, vivaci e condite di estro e di gusto. Anch'io per un momento sacrificai alle Muse e nella mia inoltrata vecchiaia ne sento ancora le grazie. Sento esser ella incamminato verso gli studi legali. Mi giova darle un consiglio infinitamente importante e dal quale son sicuro ne trarrà gran frutto e gloria.Questo si è di unire agli studi legali quelli della politica economia, onde così divenire vero uomo di Stato ed illuminato giureconsulto ».

Questa sua cortese sollecitudine per ogni studioso che a lui si rivolgesse lo faceva considerare da tutti, anche oltre i limiti della scuola, come un venerato Maestro. Fra le tante manifestazioni di tale sentimento, merita di essere segnalata una lettera che il professore Celso Marzucchi della Università di Siena (1) indirizzava il 30 luglio 1834 a Luigi Azimonti. Scriveva in quella lettera il Marzucchi che la sera del 14 luglio egli avea fatto nel suo viaggio una sosta a Milano per conoscere personalmente il mecenate di Romagnosi, e che dopo aver tentato invano di incontrarlo al suo domicilio si era recato a Carate « ad abbracciare il grande uomo da lui venerato come padre e Maestro ». Ad Azimonti egli sentiva il bisogno di esprimere anche la propria riconoscenza « per l'amicizia generosa con cui trattava il Professore ». Dolente di non aver potuto vederlo a Milano nemmeno il 19 luglio, al suo ritorno da Carate, egli esprimeva, insieme col proprio rammarico « per non avere avuto il bene di vederlo e di dirgli a voce quanto lo stimava », i suoi sentimenti di stima e di *gratitudine* (2).

---

(1) Il Marzucchi, insegnante « Dottrine Civili » a Siena dal 1829 al 1832 e poi destituito dalla cattedra universitaria e lettore di « Istituzioni Civili » nel « Collegio Tolomei » di quella città, lasciò, fra molte pubblicazioni, le seguenti concernenti Romagnosi : « Sulla suprema economia dell'umano sapere in relazione alla mente sana » di G. D. Romagnosi, ott. 1828. « Discorso sulla edizione delle opere di G. D. Romagnosi stampate dal tipografo G. Piatti e specialmente sull'opera : « Genesi del diritto penale », Sett. 1832. « Dei principi fondamentali di filosofia nella vita sociale » di G. D. Romagnosi, 1838.

(2) Cusani Confalonieri, op. cit., pag. 75 : Lettera del Marzucchi il cui originale esiste nel Museo Romagnosi.

Tutta la carriera scientifica e didattica di Romagnosi giustificava il devoto ricordo dei suoi discepoli e l'ammirazione degli studiosi che pur suoi discepoli si consideravano dopo lo studio delle sue opere. Nelle lezioni alla Universitá di Pavia, egli riassumeva mirabilmente le grandi linee del suo esemplare metodo didattico. Poichè « la scienza della ragione civile ([1]) è essenzialmente una scienza di ragione e di autorità », e come scienza di ragione non offre che « nozioni morali astratte e di rapporto, queste esigono la più posata attenzione per essere perfettamente intese, la più esatta analisi per essere giustamente combinate, e la più assidua ripetizione per essere fermamente tramandate alla memoria ». « Tali sono le idee di diritto, di obligazione, di legge, di convenzione, di buona o di mala fede, di dominio, di possesso, di commercio e di diritti, e tutte le altre che perpetuamente stanno sotto varie forme e sotto varie forme si riproducono nella scienza della Ragione civile ». Nè egli voleva che i discepoli fossero soltanto uditori e pedissequi ripetitori delle parole del Maestro. « Laonde, diceva egli ai discepoli », (pag. 36) : io riconosco in voi il diritto di ricercare schiarimenti, di muover dubbi, di proporre obbiezioni, anzi vi eccito a fare tutto questo ; ed io mi offro, dove saprò, a prestarmi alle vostre richieste dando ad ognuno la facoltà di interpellarmi, finita la lezione, onde non interrompere il corso regolare delle spiegazioni. Eccovi un altro articolo della *nostra società di studio* ch'io offro al vostro zelo ed alla vostra diligenza ».

Con questi ammonimenti si collegava la raccomandazione di mandare a memoria, ma di farlo soltanto per le cose *diligentemente studiate* e *completamente comprese*. A rendere più efficace questa ginnastica della memoria e della intelligenza, egli volle anche continuare ad uniformarsi alla consuetudine di quella facoltà universitaria, facendo nella scuola una volta per settimana una esercitazione accademica. Dopo avere ([2]) ringraziati i suoi uditori per l'attenzione dimostrata, ricordava loro che l'oratore del Governo Francese, nell'illustrare al Corpo Legislativo i *Motivi* del progetto di Codice civile, avea detto : « Noi per *scienza* intendiamo una serie di verità o di regole le une legate alle altre, dedotte dai primi principi, riunite

(1) *Opere*, ediz. D. G., Vol. VII, parte I, pag. 34, § 50.
(2) L. c., pag. 39.

in corpo di dottrina e di sistema, sopra un qualche ramo principale delle nostre cognizioni ». Enunciando tale definizione, nota, come egli stesso ricordava, da Aristotile in quà, egli esortava i suoi discepoli a non dimenticare che « l'arte degli espositori delle civili dottrine deve ridursi a stabilire una serie di verità e di regole ; a legare le une alle altre ; a dedurle dai primi principi, ed a riunirle in un corpo di dottrine e di sistema ». Ma tale risultato non può essere conseguito « nè con commentarii fatti di salto del puro testo delle leggi, nè con una esposizione non preparata dalle nozioni che formano la lingua e l'anima di tutta la scienza ». A tale indirizzo da lui preferito non mancava il pregio della continuità. Egli infatti riconosceva che a quei principii si erano ispirati (l. c. ,pag. 41) coloro che nel secolo precedente avevano compilato gli « Avvertimenti generali per i professori nella Regia Università di Pavia ». Ciò risultava in modo particolare dagli articoli 18 e 19 di quelli « Avvertimenti », dove raccomandavasi agli insegnanti la brevità e la precisione accompagnate da un buon metodo e da una ordinata gradazione delle dottrine ; sopratutto agli insegnanti era raccomandata la precisione di linguaggio per essere ben compresi dagli allievi e per esercitare sulla loro mente una positiva influenza. A queste si aggiungevano (l. c., pag. 41-42) le raccomandazioni di bandire dalle lezioni ogni eccesso di quella casistica colla quale « tanto sovente si vede oppressa la capacità dei principianti » ; e di « distinguere le leggi che derivano direttamente o per una legittima induzione dal Gius naturale, da quelle che dipendono dal Diritto meramente arbitrario e positivo ». « Soltanto così », concludeva il « Piano scientifico per l'Università di Pavia » da lui citato, « si potranno sviluppare negli scolari i talenti e le qualità di un giureconsulto filosofo e legislatore ». Dopo questa citazione, che mostrava la coincidenza del suo metodo colla tradizione universitaria pavese, egli riaffermava (pag. 42-3) la sua convinzione che « il nome di vero giureconsulto conviensi solamente a colui che la cognizione della Ragione civile non dalla sola parte delle leggi positive ritrae, ma dalla scienza ancora delle ragioni, delle origini e delle radici dalle quali l'arte dell'equo e del buono viene naturalmente e dimostrativamente generata »... (§ 78 pag. 42) « Per lo contrario coloro che, seguaci di bassa, inerte e vulgare usanza, posposte le definizioni, i principii e le graduate teorie, si aggrappano addirittura su l'adentellato dei testi e dei casi singolari, e, quasi pòlipi aderenti

allo scoglio, altro non colgono che le cose che l'onda circostante fa per solo caso cader loro sotto la mano, non laude o titolo di Giureconsulti, ma solo il nome di Prammatici o di Legulej possono meritare » (§ 79 pag. 42).

Il suo devoto interessamento per la Scuola derivava dalla necessità, da lui riconosciuta, di far corrispondere la Scuola alle esigenze della vita. « Cosa è, si chiedeva egli, la civile giurisprudenza ? Essa è l'arte di determinare nei fatti occorrenti nelle civili relazioni, quello che è di ragione, dietro i dettami delle leggi vigenti nelle civili società ». Principali funzioni della civile giurisprudenza sono dunque : 1. Determinare ed accertare le specie di fatto ; 2. Decidere, dietro la mente della legge, quello che è di ragione nel dato caso ; e a far ciò è necessario « scoprire e individuare la disposizione o generale o speciale della legge riguardante il fatto proposto, facendo sentire la identità o l'analogia del fatto contemplato dalla legge col fatto speciale di cui particolarmente si tratta ». (pag. 44). Egli distingueva, in relazione a questi fini, lo studio della Giurisprudenza in tre parti (1) : « 1. Didattica, che riguarda gli elementi della cognizione delle norme ; 2. Esegetica, che versa sull'interpretativa ; 3. Polemica, che versa su le controversie ». La prima parte doveva essere a suo giudizio oggetto della scuola ; le altre due del « corso di studî che, dopo conseguiti i gradi accademici della laurea, restano a compiere ». E dopo aver dato nel suo commiato dagli studenti le norme degli studi relativi alla interpretazione utilizzando i motivi delle leggi, le decisioni dei Tribunali, le argomentazioni dei Trattatisti e le consultazioni per la verità di illustri Giureconsulti, raccomandava la conoscenza del Diritto romano « ottimo e autorevole supplemento che, benchè privo di forza legislativa, può riuscire un elemento importante della esegetica ». Quanto alla terza parte, cioè alla « Polemica » quasi nulla egli voleva aggiungere nell'epoca di una Giurisprudenza nascente, e si limitava a dire ai suoi discepoli : « l'esperienza particolare vi istruirà col progresso del tempo e non rimarrete esitanti se sarete periti nell'esegetica ». E concludeva il commiato auspicando il felice successo della carriera dei suoi discepoli, ed augurando, con quella fede patriottica e liberale cui non venne mai meno,

(1) Vol. VII, parte I, pag. 97-98, § 260-261.

che, « seguendo gli impulsi di un Governo (pag. 101, § 274, l. c.) forte e liberale, potessero cooperare alla gloria d'Italia ».

Più completamente egli sviluppava i suoi concetti (1) nel « Saggio filosofico-politico sull'istruzione pubblica legale » pubblicato nel 1807. In questo « Saggio » egli delineava con precisione il coordinamento organico di tutti i particolari insegnamenti della istruzione pubblica legale, indicando come si debbano armonizzare fra loro i periodi dell'istruzione e da quali studi preparatori di storia, geografia, lingua latina, psicologia e logica, gli studi legali debbano essere preceduti. Dopo la preparazione mediante questo vital nutrimento spirituale, si doveva iniziare lo studio propriamente giuridico combinando la *teoria filosofica* del diritto colle sistematiche disposizioni positive delle leggi. Perciò in ogni Scuola l'economia dell'insegnamento doveva a suo giudizio essere così ordinata e graduata : prenozioni ; trattazione propria del soggetto ; applicazioni. Nell'ordine della trattazione egli non volea seguita materialmente la partizione di un Codice. Nell'ordine scolastico allora ancor prevalente, egli giudicava soverchia la partizione degli insegnamenti dello stesso sistema, ma trovava meritevoli di approvazione e di continuazione gli esercizî scolastici. Non esisteva (pag. 1187) a suo parere la necessità di « introdurre tre o più professori che, dividendosi materialmente fra loro i libri del codice, guidino con disordine e con disgusto le giovani menti degli allievi per mezzo del labirinto delle disposizioni particolari, disperdendone e stancandone l'attenzione fra i rottami dei Titoli e degli Articoli, unicamente perchè così fu ordinato duecentotrent'anni fa, e praticato ottocento e più anni addietro ». E finiva dicendo : « Qual meraviglia se, dopo ciò, abbiamo casisti e non giureconsulti, e se oltre misura si affastellano autorità di scrittori e decisioni di tribunali in luogo dei principii e delle regole di Diritto ? » E certamente era ispirato da lui (2) il Decreto del 16 giugno 1810 del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, che istituiva le Scuole speciali di Diritto pubblico e commerciale nei rapporti dello Stato cogli Stati esteri, e di Legislazione civile e criminale nei suoi rapporti colla amministrazione pubblica.

---

(1) Vol. VII, parte II, pag. 1139-1187.
(2) Vol. cit., pag. 1291-1292).

Fra il 1807 e il 1808 egli avea compilato il Progetto di Regolamento degli studi politico-legali per il Regno d'Italia [1] seguito (pag. 1227-29) dal « Prospetto delle materie di Diritto Civile » e (pag. 1230-33) dal « Piano di disciplina ». Il corso politico-legale doveva essere di tre anni ; le materie : diritto civile, procedura civile, diritto e procedura penale, diritto commerciale, diritto costituzionale del Regno, regole di Notarìa e di altri uffici civili, cioè cancellerie nelle loro diverse ramificazioni : polizia municipale ed eloquenza del fôro. Dopo aver ottenuti i gradi accademici, gli aspiranti ad alte cariche avrebbero dovuto compiere nella capitale gli studi superiori di legislazione, di amministrazione interna e di diplomazia. Nel Progetto di Romagnosi, dopo la enumerazione delle materie di insegnamento e l'indicazione della loro distribuzione, erano [2] date anche regole minute circa il metodo generale delle lezioni. Il professore doveva « esporre quei principi fondamentali e somministrare la notizia di quei libri senza dei quali sarebbe difficile che gli allievi potessero in breve istruirsi nella dottrina rispettiva », astenendosi « da quelle subalterne e minute particolarità, le quali da ogni studente erudito dalle buone istruzioni elementari possono essere dedotte o scoperte senza il soccorso di alcun maestro ». Al professore doveva incombere anzitutto il compito di preparare la mente dei principianti allo studio della sua disciplina ; di esporla poi con chiarezza riassumendone una storia critica dello sviluppo rispettivo, ed infine di addestrare gli allievi con esercitazioni scolastiche circa le quali erano date indicazioni del metodo da seguire nelle singole materie, In relazione a tali compiti dell'insegnante, erano date nel Titolo IX del Progetto le norme da applicarsi per provvedere alle cattedre vacanti e quelle relative alla disciplina dei professori ed all'ordinamento delle Biblioteche.

Agli studi superiori di perfezionamento dianzi accennati era provveduto colla Scuola di Alta Legislazione del cui funzionamento faceva prova il rapporto [3] presentato da Romagnosi al Gran Giudice circa l'insegnamento da lui impartito nell'anno 1810 e circa quello

---

(1) Vol. VII, parte III, pag. 1191-1226.
(2) Titolo IV, pag. 1194.
(3) Vol. VII, parte II, pag. 1319-1345.

riservato all'anno 1811. Egli notava in quel rapporto che l'insegnamento non dovea in quella scuola riferirsi tanto alla « esposizione materiale e positiva dell'una o dell'altra Legislazione, quanto alla dottrina eminente e di risultato che congiunge lo spirito di tutte le leggi e fa risultare una terza scienza complessa e propria che serve all'amministrazione eminente dello Stato » (pag. 1321-2). Ad una riassuntiva trattazione generale succedeva quella speciale relativa al buon governo in genere ; al buon governo del Regno ; alla divisione delle attribuzioni di governo ; al potere cui compete l'Alta Legislazione ; al metodo della trattazione speciale ; agli oggetti della organizzazione amministrativa ; ai suoi dipartimenti ed alle materie relative al Buon Governo, specializzando sui varii rami delle sue funzioni. Con quel Rapporto si collegava il « Discorso sul soggetto e sulla importanza dello Studio dell'Alta Legislazione », pubblicato (1) a Milano nel 1812, dove, riferendosi al concetto della *nomotesia* di Leibniz, indicava come fine ultimo di quell'insegnamento superiore « la cognizione di fatto e di ragione di quel sistema che dee servire di norma alla legislazione civile e criminale ed alla pubblica amministrazione ». Questo era considerato come il culmine sintetico dell'insegnamento superiore, perchè « per soddisfare ai molteplici fini a cui deve tendere l'istruzione pubblica legale, è necessaria la dottrina teorica sì razionale che positiva della « scienza dell'Alta Legislazione » e quindi» tutta la dottrina storica che la precede e la precettiva che la segue ».

Di questo coronamento dell'ordine degli studi superiori egli si preoccupò costantemente fino al termine della esistenza del primo Regno d'Italia e finchè durarono le sue funzioni didattiche e consultive, come ne fanno fede i « Prolegomeni dell'Alta Legislazione » che furono oggetto del suo insegnamento nell'anno 1812-1813. Determinando il fine di tale scuola speciale, egli diceva (2) che « l'*intenzione* di questo nuovo studio si è di fare uscire e porre in evidenza quell'occulto legame che unisce i rami diversi delle leggi e dei regolamenti, onde applicarne con cognizione di causa e con giusta proporzione le particolari disposizioni ». « Da questa scienza pertanto ri-

(1) L. c., pag. 1275-1287 § 1272.

(2) Prolegomeni dell'Alta Legislazione. - Vol. VII, parte II, pag. 1353.

sulta lo *spirito eminente* che costituisce la vera giurisprudenza ». Il soggetto di questo studio è « la scienza dei principii e delle regole dietro le quali, nell'attuale sistema di governo, si debbono reggere i diversi rami di Diritto e di pubblica amministrazione considerati nelle loro scambievoli relazioni onde determinare quanto cospirino all'unico fine contemplato dalle leggi e dai regolamenti, i quali si debbono considerare come mezzi a produrlo ».

Considera poi la personalità dello Stato studiata come parallelo nel mondo alla personalità dell'individuo nello Stato; le funzioni dello Stato come manifestazione di una personalità vivente e imperante; il concetto della pubblica amministrazione e la qualifica di *pubblico* come specificazione aggiunta sia ad una persona sia ad un rapporto o ad una funzione.

Soggetto dell'Alta Legislazione (pag. 1367-1372) è lo studio dell'individuo in rapporto alla nazione, dell'individuo in rapporto allo Stato; dell'individuo nei suoi rapporti con gli altri individui e dell'individuo in relazione col rispettivo governo; gli elementi della potenza dello Stato cioè « della somma dei poteri di un popolo diretto da un governo ». E dimostra come « la potenza divenga maggiore o minore nel medesimo popolo col crescere o col venir meno dello sviluppamento economico, morale e politico, coll'estendersi o col restringersi dell'armonia, con l'afforzarsi o con l'affievolirsi dell'energia dei poteri medesimi », perchè, nella seconda ipotesi, « i poteri rimangono ma la potenza svanisce ». Ad evitare tale decadimento molto contribuiscono l'organizzazione della pubblica amministrazione e la sua funzione educativa, perchè (pag. 1403) « la pubblica istruzione ed educazione è un bisogno incessante ed imperioso come quello dell'alimento giornaliero per il fisico umano; talchè ogni intervallo soverchiamente protratto nuoce primariamente alla potenza dello Stato ed al benessere dei singoli, come nuoce la eccessiva scarsezza o la mancanza di alimento al fisico umano ».

Tutto ciò dimostra che la attività di maestro corrispondeva costantemente ed integralmente in Gian Domenico Romagnosi al suo pensiero di filosofo e di giurista e alla sua attività di pubblicista. Tutto nell'opera sua è coordinato in un sistema governato dai principii fondamentali del diritto e dalle leggi di sviluppo della vita singolare e sociale degli individui e dei popoli. Perciò le sue generalizzazioni non sono vaghe e indeterminate, ma rigorosamente sintetiche;

e le sue trattazioni speciali non sono grette e unilaterali, ma collegate insieme intorno agli stessi sommi principi che le governano. Questi pregi risultano nel suo insegnamento e nel suo piano di ordinamento degli studî e si manifestano in tutte le opere sue: in quelle scientificamente sistematiche nelle quali non sono mai trascurati i problemi delle applicazioni particolari, ed in quelle monografiche e professionali nelle quali l'argomentazione particolare si ricollega sempre ai sommi principii fondamentali. Per apprezzare i pregi di queste ultime produzioni sue, basta considerare alcune delle sue « Allegazioni in cause celebri » (1). In primo luogo la Memoria del 1795 (pag. 875-1060) per Pietro Giovanni Antonio De Martini nella causa « Visintainer e De Martini in una controversia relativa ad un piccolo tratto di terreno, ma nel corso della quale gli avversari aveano calunniato il De Martini; memoria mirabile per il minuto studio di diritto civile e di diritto penale e per la stringente armonia delle argomentazioni. Lo stesso può dirsi del « Voto » dato nel 1832 (pag. 1063-1079) nella causa in appello di Galli cessionario Viazzoli contro Berte in causa di responsabilità in materia di avaria; e quella in materia di separazione di letto e di mensa (ibid pag. 1135-7) dove sosteneva che, dopo scaduta una separazione personale temporanea, uno dei coniugi non poteva agire in giudizio per ottenere separazione forzata e definitiva in base a fatti avvenuti anteriormente alla separazione consensuale a tempo determinato. E ciò senza parlare delle altre numerose recensioni e collaborazioni critiche in molti giornali giuridici e riviste nelle quali tutte risaltano gli stessi pregi di fondo e di perspicuità.

D'altra parte gli stessi pregi che risaltano nell'opera del maestro e del giureconsulto pratico, brillano in tutta la sua vasta produzione di opere prettamente scientifiche e sistematiche. Ciò si riscontra negli scritti di Diritto costituzionale ed amministrativo; soltanto nei primi si può notare talora eccezionalmente, nel delineare l'applicazione delle costituzioni, una serie di dettagli che corrispondono piuttosto al logico ragionamento ed alle ipotesi del teorico, che non alle semplici soluzioni dell'uomo pratico. Ma immune da questi nèi, è la bellezza del suo contributo al Diritto penale ed al Diritto civile e commer-

(1) V. vol. Op. VII, parte II, pag. 875-1137.

ciale, allo studio delle relazioni internazionali e sopratutto alla difesa della libertà del commercio e della libera concorrenza che dovevano a suo giudizio instaurare nel mondo la proficua divisione del lavoro e quella solidarietà nella varietà per l'invocazione della quale potrebbe onorarsi in Romagnosi il precursore di una vera Società delle Nazioni.

L'ideale di una collettività bene ordinata inspirava il suo concetto di una perfetta società di individui nello Stato e di una altrettanto perfetta società degli Stati nella umanità. Ma mentre questi due tipi ideali di società rappresentavano per lui il punto ultimo di arrivo del progresso umano, egli non si dissimulava che il punto di partenza era la condizione iniziale di una popolazione selvaggia nella quale gli uomini poco si distinguono dai bruti. Perciò egli, emancipandosi da ogni rigida dipendenza sia dalla filosofia politica razionale sia da quella positiva, voleva constatate positivamente ed individualmente le condizioni intellettuali e morali e lo stadio di sviluppo della coscienza politica dei singoli gruppi umani, ed in rapporto con questa relatività degli ambienti voleva regolati e progressivamente modificati i particolari ordinamenti politici, giuridici e sociali, combinando così i pregi della filosofia naturale con quelli della filosofia positiva.

Il vasto e profondo sapere gli rendea possibile di disciplinare così, come in un tutto armonico regolato da una legge di graduale ascesa, la vita degli individui nello Stato e quella degli Stati nella umanità. L'elemento etico, sempre moderatore del suo pensiero, gli facea contemplare nell'avvenire senza sogni utopistici un continuo perfezionamento della civiltà e della giustizia nella convinzione che «fredda parola è il giusto senza la spinta morale della carità» [1]. La fede nella libertà professata nella sua «Scienza delle Costituzioni» [2] gli facea negare che, «dal potere assoluto possa derivare uno solo dei vantaggi che risultano dalla monarchia costituzionale». La stessa fede egli professava nella necessità della libertà di coscienza [3],

---

(1) Vol. VIII, parte II, Suppl. al Vol. VI, pag. 39. Della potenza degli Stati considerata come scopo e criterio del magistero dell'incivilimento.

(2) Pag. 403, parte II, libro II, cap. III, § 20, Vol. VIII, parte I.

(3) Assunto primo della scienza del diritto naturale, 1820, Vol. III, parte I pag. 537-669.

la violazione della quale era definita da lui « la più criminosa violenza che si possa commettere tra gli uomini ». La sua grandezza sopratutto si impone alla venerazione dei posteri perchè non solo i tesori del suo sapere prodigò nella Scuola e nelle Opere, ma perchè fu per tutta la vita mirabile esempio di virtù e di coraggio, pago soltanto di subordinare fino all'ultimo giorno la sua opera di maestro e di scrittore e la sua condotta di cittadino, alla sola legge della sua fede e della sua coscienza.

(*Licenziate le bozze per la stampa il giorno 22 Luglio 1935*)